

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

461° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	9
2 ^a - Giustizia	»	14
5 ^a - Bilancio	»	20
6 ^a - Finanze e tesoro	»	23
7 ^a - Istruzione	»	26
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	54
10 ^a - Industria	»	55
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	57
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	61

Commissioni riunite

9 ^a (Agricoltura) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag.	7
--	------	---

Commissione straordinaria

Diritti umani	Pag.	70
-------------------------	------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	5
--	------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	72
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	»	75

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	78
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	»	84
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	85
<i>Materia d'infanzia e minori - Pareri</i>	»	93

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	94
-------------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale nn. 1403/02 RGNR – 5529/03 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 29 giugno 2004.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, avvertendo che il senatore Iannuzzi è impossibilitato ad intervenire ma acconsente alla prosecuzione dell'*iter*.

Si apre la discussione nella quale intervengono i senatori CONSOLO, MARITATI e FALCIER, il presidente CREMA, i senatori FASSONE e PETERLINI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Iannuzzi, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Consolo di redigere la relazione per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Sauro Turrone, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 29 giugno 2004.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CAVALLARO, FASSONE, PIROVANO, FALCIER, CONSOLO, PETERLINI, BATTAGLIA Antonio, PASCARELLA, CHERCHI, MANZIONE ed il presidente CREMA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Turrone, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Cavallaro di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

7^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13^a Commissione
MULAS

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(732) BERGAMO ed altri. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari*

(1407) BASSO. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 5 giugno 2002.

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 giugno 2002.

Il presidente MULAS, dopo aver ricordato che nella precedente seduta era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge in esame, tenuto conto dell'ampio periodo di tempo intercorso dall'ultima trattazione, propone di riaprire nuovamente il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore BERGAMO (UDC) fa osservare come le Commissioni abbiano potuto acquisire approfonditi elementi conoscitivi, anche attraverso lo svolgimento di appositi sopralluoghi ed audizioni.

A suo avviso, i provvedimenti in esame potrebbero costituire l'occasione per giungere rapidamente a scelte condivise, in un'ottica di reale collaborazione tra tutte le forze politiche, presentando, eventualmente, proposte emendative dello stesso tenore. In particolare, ritiene opportuno

stralciare le disposizioni concernenti le valli lagunari da pesca, concentrando l'attenzione delle Commissioni riunite sul solo problema degli orti e delle superfici del comune di Cavallino.

Il senatore BASSO (*DS-U*) ricorda che dall'ultima seduta dedicata all'esame del disegno di legge n. 732, è intercorso un considerevole lasso di tempo. Ad un primo momento, nel quale sembrava esservi una forte urgenza nell'approvare tale provvedimento è quindi seguita una fase di maggiore riflessione, nel corso della quale è stata in seguito disposta la congiunzione del predetto disegno di legge con l'A.S. 1407, presentato a sua firma, e sono stati acquisiti utili elementi conoscitivi, anche attraverso l'audizione dei rappresentanti della provincia e del comune di Venezia, oltre che dell'Avvocatura dello Stato in materia.

Nel dichiarare di condividere l'opinione espressa dal senatore Bergamo secondo il quale sarebbe opportuno restringere l'ambito del disegno di legge ai soli orti e superfici ricomprese nell'area del comune di Cavallino, dichiara la propria piena disponibilità a procedere all'adozione di soluzioni concordate anche con gli esponenti delle forze politiche di maggioranza, anche al fine di presentare eventuali proposte emendative di analogo tenore.

Il presidente MULAS propone di fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 13 luglio.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

413^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l'interno D'Alì.

Intervengono, inoltre, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Massimo Magliaro, direttore di Rai International, il dottor Alessio Gorla, responsabile del coordinamento dei palinsesti, il dottore Pier Luigi Malesani, direttore delle relazioni istituzionali e il dottor Vittorio Vitalini Sacconi, responsabile dell'osservatorio legislativo, accompagnati dalla dottoressa Fiammetta Gianni e dal dottor Stefano Macrino.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore VITALI (DS-U), il presidente PASTORE comunica che nelle sedute in programma per la prossima settimana riprenderà l'esame dei disegni di legge nn. 1566 e connessi, in materia di istituzione di una Commissione di inchiesta riguardo alla mancata protezione del Professor Marco Biagi.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE propone di adottare il regime di pubblicità dei lavori, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, già seguito in precedenti occasioni di procedure informative, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione estero: audizione di rappresentanti della RAI S.p.A.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, prendono la parola i rappresentanti della RAI S.p.A., dottori MAGLIARO e GORLA.

Seguono gli interventi dei senatori Franco DANIELI (*Mar-DL-U*), STIFFONI (*LP*) e MAGNALBÒ (*AN*).

Replica il dottor MAGLIARO.

Il presidente PASTORE, infine, ringrazia i rappresentanti della RAI S.p.A., dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1732) DATO e AMATO. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(2080) DENTAMARO ed altri. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive*

(2598) ALBERTI CASELLATI. – *Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale*

– e **petizione n. 503** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il relatore MALAN (*FI*) ricorda che il principio proposto dal disegno di legge n. 1732 di riequilibrare le candidature degli uomini e delle donne nelle competizioni elettorali è stato recentemente accolto nella legge che disciplina le elezioni per il Parlamento europeo, e ha prodotto un risultato positivo, visto che sono raddoppiate le donne elette, nonostante le difficoltà causate dalla grande estensione delle circoscrizioni elettorali e dal meccanismo del voto di preferenza.

L'ipotesi di estendere quel principio dovrebbe tenere conto che, per quanto riguarda le elezioni regionali, allo Stato è preclusa la competenza legislativa, dal momento che la Costituzione riserva alle Regioni la disci-

plina delle elezioni del Consiglio regionale. Il meccanismo previsto per le elezioni del Parlamento europeo si potrebbe applicare alle candidature della quota proporzionale della Camera dei deputati, mentre sarebbe più difficile adottarlo nei collegi uninominali, anche in considerazione dell'impossibilità di prevedere una sanzione pecuniaria, in quanto il rimborso per le spese elettorali si riferisce ai risultati ottenuti nella quota proporzionale. Analoghe difficoltà si incontrerebbero, a suo avviso, per quanto riguarda le elezioni amministrative.

Conclude, comunicando che, in assenza di un disegno di legge del Governo sulla materia aveva avviato la stesura di un testo unificato per i disegni di legge in titolo; tuttavia, ricorda che l'Assemblea inizierà domani la discussione del disegno di legge n. 1732, come richiesto dai Gruppi dell'opposizione.

Il sottosegretario D'ALÌ fa presente che il Governo si rimette alla Commissione per le decisioni sulla materia in esame, di stretta pertinenza parlamentare. Sotto il profilo tecnico, condivide le osservazioni del relatore circa l'inopportunità di intervenire sulla legge elettorale delle Regioni, salvo il richiamo del principio di cui all'articolo 51 della Costituzione.

Evidenzia, inoltre, che il meccanismo di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 1732, che prevede che le liste siano formate da candidati e candidate in ordine alternato, è più rigoroso di quello indicato nella legge n. 90 del 2004 relativa alle elezioni del Parlamento europeo.

Conclude, auspicando che si possa addivenire a una proposta condivisa.

Il relatore MALAN (*FI*), a integrazione del suo precedente intervento, ritiene che il consenso potrebbe determinarsi sulla proposta di adottare anche per le elezioni politiche il meccanismo scelto per le elezioni del Parlamento europeo, stabilendo una quota minima di rappresentanza per sesso pari a un terzo delle candidature.

Per quanto concerne le elezioni in relazione alle quali non è possibile prevedere una sanzione pecuniaria, come ad esempio le elezioni amministrative e le elezioni di senatori e deputati nei collegi uninominali, ipotizza meccanismi sanzionatori alternativi, quali l'inammissibilità delle liste che non assicurino una quota minima di rappresentanza per sesso, fissata in misura inferiore a quella di un terzo delle candidature, ovvero l'indicazione sui manifesti elettorali ufficiali delle liste che non abbiano ottemperato al rispetto delle quote minime prescritte, della notizia della violazione commessa.

Per quanto riguarda le elezioni regionali, ribadisce l'opinione che una legge dello Stato potrebbe solo ribadire il principio di cui all'articolo 51 della Costituzione, mentre incorrerebbe in una sicura censura costituzionale se introducesse altri principi confliggenti con l'autonomia legislativa delle Regioni.

Infine, osserva che anche nelle elezioni dei Consigli provinciali e comunali si è registrato un consistente aumento delle candidate elette, sulla scia, a suo avviso, dell'andamento assicurato per le elezioni del Parlamento europeo dalla norma approvata a larga maggioranza con la legge n. 90 del 2004.

Il presidente PASTORE ricorda il contenuto dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, secondo il quale il sistema di elezione dei Consiglieri regionali è disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Nota, inoltre, che il tenore dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, che evoca la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, è più rigoroso del principio espresso dall'articolo 51 della Costituzione. Infine, osserva come non sia indispensabile un intervento legislativo statale, potendosi ritenere che il principio delle pari opportunità nelle competizioni elettorali regionali sia imposto al legislatore regionale direttamente dalla Costituzione.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritiene che sarebbe comunque plausibile una indicazione dello Stato volta a dare attuazione ed effettività alla norma costituzionale, anche per evitare disomogeneità sul territorio nazionale.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) sottolinea che il meccanismo per il riequilibrio delle candidature previsto nel disegno di legge n. 1732, da lei presentato insieme al senatore Amato, ha ricevuto un largo consenso parlamentare, ma anche l'apprezzamento del ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo ed è diventato un punto di riferimento recepito nella legge per le elezioni del Parlamento europeo. Condivide il giudizio del relatore sul risultato dell'applicazione della norma nelle recenti elezioni europee e auspica che si proceda tempestivamente all'approvazione di una norma per il riequilibrio delle candidature anche per le elezioni politiche e amministrative.

Contrariamente a quanto sostenuto dal relatore Malan, ritiene che l'efficacia della norma introdotta nella legge n. 90 del 2004 sia testimoniata dal diverso risultato, assai modesto, registrato nelle elezioni amministrative svoltesi congiuntamente alla tornata europea, laddove sono risultate elette candidate solo per una quota pari al 5 per cento.

Per quanto riguarda le perplessità in merito alla possibilità per lo Stato di legiferare in materia di elezioni regionali, giudica opportuna una norma in tal senso, salva la sua cedevolezza nei confronti della successiva disciplina regionale.

Per quanto concerne i criteri sanzionatori, condivide l'ipotesi illustrata dal relatore Malan di prevedere che la pubblicità elettorale istituzionale dia notizia del mancato rispetto delle prescrizioni sull'equilibrio delle candidature.

Concludendo, ritiene che non vi siano ragioni per prolungare ulteriormente l'esame in Commissione dell'esame dei disegni di legge in titolo: un'eventuale proposta del Governo potrebbe intervenire nelle fasi successive dell'*iter*, anche considerando che, come ha riconosciuto il ministro per le pari opportunità, si tratta di materia tipicamente parlamentare.

Preannuncia, infine, la presentazione per l'esame in Assemblea di alcuni emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1732, volti in particolare a prevedere un premio economico per le liste elettorali che assicurano l'elezione di un congruo numero di candidate.

Il presidente PASTORE rileva l'impossibilità di concludere l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo prima dell'inizio della discussione da parte dell'Assemblea del disegno di legge n. 1732, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, previsto per la giornata di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

359^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.**La seduta inizia alle ore 21,05.***IN SEDE DELIBERANTE**

(1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, la discussione sarà limitata alle sole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Interviene il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale, dopo aver motivato la rinuncia allo svolgimento delle funzioni di relatore del disegno di legge in titolo – funzione già svolta in occasione della precedente lettura – sulla base dell'assoluta contrarietà alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, formula, a nome del suo Gruppo, richiesta di rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma secondo, del regolamento.

I senatori Luigi BOBBIO (*AN*), ZICCONE (*FI*) e CALVI (*DS-U*), a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano che non appoggeranno la richiesta

del senatore Zancan. In particolare, il senatore Calvi, pur comprendendo le ragioni della stessa, ritiene preferibile che l'esame continui nella sede deliberante alla luce delle numerose iniziative che sono al momento all'attenzione dell'Assemblea che impedirebbero un rapido esame del disegno di legge in titolo, sulla cui valutazione peraltro fa riserva di esprimersi.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato il notevole lavoro svolto dal Senato in prima lettura, che aveva permesso di giungere ad un testo largamente condiviso anche per il significativo contributo e la correttezza del relatore, accertato che la richiesta del senatore Zancan non è appoggiata dal prescritto numero di senatori, dispone che i lavori proseguano in sede deliberante e assume la funzione di relatore.

Illustra quindi le modifiche introdotte all'articolato in discussione dalla Camera dei deputati, e, riferendosi alla soppressione operata con riferimento al nuovo articolo 544-*quater* del codice penale, ritiene che il concetto di «sevizie o strazio» possa consentire in via interpretativa un parziale recupero della portata precettiva dell'inciso soppresso che peraltro sarebbe stato preferibile conservare. Si sofferma quindi sulla modifica introdotta al nuovo articolo 727 – abbandono di animali – per sottolineare come la stessa, apparentemente minima, finisce per determinare una minore protezione per gli animali in quanto non sarà più sufficiente la detenzione di animali in condizioni incompatibili alla loro natura, ma si richiederà per la configurazione dell'illecito che la stessa sia anche produttiva di gravi sofferenze.

Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, non gli appare del tutto convincente, anche per via della formulazione un po' approssimativa della disposizione, la deroga introdotta per le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente, mentre può ritenersi opportuna la specificazione inserita nel nuovo articolo 19-*quater* quanto alla necessità che gli enti facciano richiesta di affidamento degli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca. Ritiene invece non condivisibile la soppressione dell'ultimo capoverso del nuovo articolo 19-*quater* non comprendendone le ragioni neppure nell'ottica di evitare costi per l'erario visto che lo stesso sarebbe comunque tenuto a farsi carico delle spese di mantenimento e di custodia in quanto proprietario degli animali confiscati.

Se da un lato ritiene poi sostanzialmente inutile la modifica introdotta all'articolo 5, di contro gli appare sorprendente e non comprensibile la specificazione di cui all'articolo 6, comma secondo, con riguardo agli animali di affezione. Non manifesta infine contrarietà per l'innovazione introdotta all'articolo 8 in merito alla destinazione delle sanzioni pecuniarie.

Conclude osservando che l'articolato, ancorché non migliorato dalla lettura dell'altro ramo del Parlamento, conserva aspetti fortemente innovativi che sono apprezzabili e rendono opportuna una sua rapida approvazione. Un ulteriore miglioramento del testo, senza dubbio possibile, potrebbe infatti mettere in forse il risultato fin qui raggiunto che è comunque nel complesso positivo. Riferisce altresì di aver considerato con attenzione, prima di giungere a questa conclusione, le osservazioni anche critiche delle principali associazioni per la tutela degli animali e, pur condivi-

dendo in astratto la valutazione che il testo possa essere corretto nel senso di garantire maggiore tutela degli animali, ritiene che, dopo un così lungo ed approfondito esame, sia prevalente l'interesse a giungere al più presto al varo della riforma, anche al fine di rendere immediatamente disponibile uno strumento che possa contribuire a porre un argine a quello scandaloso fenomeno dell'abbandono degli animali da parte dei proprietari in partenza per le vacanze che ogni estate puntualmente si verifica.

Su proposta del Presidente RELATORE (AN), la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 del 7 luglio 2004.

Dopo aver dato atto del parere della 1^a Commissione permanente, il presidente Antonino CARUSO comunica che non sarà possibile pervenire alla conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo nella seduta odierna. Ciò, in quanto la Commissione bilancio non ha ancora formulato il suo parere. In verità, essendo scaduto il relativo termine, a suo avviso, la Commissione potrebbe procedere ugualmente, tuttavia – senza voler aprire un dibattito su tali questioni regolamentari, ritiene che si possa addivenire ad un rinvio di durata ragionevole affinché la Commissione bilancio possa esprimersi sul testo e sugli emendamenti di competenza.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), soffermandosi sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei Deputati, ritiene le stesse gravemente errate in quanto determinano una forte diminuzione della tutela degli animali rispetto al testo approvato dal Senato. A questa conclusione può giungersi innanzitutto riguardo all'avvenuta soppressione del riferimento alle «attività insostenibili per le caratteristiche etologiche» degli animali nel nuovo articolo 544-*quater* del codice penale, nonché per la differente formulazione del secondo comma del nuovo articolo 727 dello stesso codice che determina un'indubbia restrizione delle fattispecie sanzionabili, non contribuendo alla prevenzione del deprecabile fenomeno dell'abbandono degli animali. Ritiene poi che la modifica introdotta all'articolo 3, nel nuovo articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, costituisca l'intervento più grave per i riflessi che la deroga prevista per le manifestazioni storiche potrebbe avere in concreto. Dichiara poi di non capire il senso della specificazione introdotta all'articolo 5 in quanto «gli animali di affezione» per definizione sono proprio quelli per i quali non si comprende un intervento delle guardie delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Ha quindi la parola il senatore CALVI (*DS-U*), che ricorda preliminarmente il lungo e faticoso esame che, in prima lettura, aveva permesso di giungere ad un testo di compromesso certo per alcuni aspetti migliorabile – come, ad esempio, per quanto riguarda il nuovo articolo 544-*bis* del

codice penale, disposizione ora non più emendabile in quanto non modificata dall'altro ramo del Parlamento – ma rispetto al quale gli interventi approvati dalla Camera dei Deputati non possono non suscitare perplessità in quanto finiscono per diminuire la tutela degli animali, restringendo l'area dell'illecito, come nel caso della nuova formulazione dell'articolo 727 del codice penale. Si sofferma poi sulla modifica introdotta all'articolo 3, con riferimento alla deroga per le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente, che valuta di gravità inaudita sotto il profilo sistematico in quanto affida la determinazione di quella che sostanzialmente è configurabile come una causa di non punibilità ad un atto amministrativo emanato sulla base di una consuetudine.

Alla luce della perplessità suscitate dalle modifiche approvate dalla Camera dei Deputati, pur ricordando il voto favorevole espresso dal suo Gruppo presso quel ramo del Parlamento, conclude il suo intervento ritenendo necessaria una riflessione ulteriore sulla cui base giungere ad una determinazione sul voto da esprimere sul disegno di legge in titolo.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) ricorda come il testo approvato dal Senato in prima lettura fosse stato elaborato dopo un dibattito ampio e approfondito e come le soluzioni nello stesso contenute rappresentavano, a suo avviso, indubbiamente un soddisfacente punto di equilibrio nella materia in esame. Al contrario, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati a tale testo appaiono effettivamente in alcuni punti incomprensibili.

Ciò vale, ad esempio, già per quel che concerne la modifica apportata al nuovo articolo 727 del codice penale, ma un giudizio decisamente negativo deve formularsi soprattutto in ordine all'intervento effettuato sul nuovo articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. In quest'ultimo caso, infatti, la previsione contenuta nell'ultimo periodo del primo comma del citato articolo 19-ter rappresenta, in termini sostanziali, un cedimento a modelli culturali radicati nella tradizione aventi, fra i loro elementi costitutivi, anche l'accettazione di forme di violenza nei confronti degli animali. La Camera dei deputati ha avuto il merito di enucleare quest'ultimo tema, ma lo ha affrontato nel modo sbagliato appunto con un completo cedimento alle forze della tradizione, facendo propria un'impostazione che egli ritiene assolutamente non condivisibile e per la quale determinate condotte nei confronti degli animali – che di per sé sarebbero deprecabili e meritevoli di pena – dovranno invece rimanere nell'ambito della liceità soltanto perché queste corrispondono a comportamenti collettivi e istituzionalizzati.

Infine, per quanto attiene l'articolo 6 del disegno di legge del tutto incomprensibile appare la modifica introdotta in quanto non si riesce ad individuare una ragione che possa giustificare la limitazione dei compiti delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai soli animali di affezione che, per definizione, sono quelli che meno necessitano di un'attività di tutela e protezione.

Segue un breve e ulteriore intervento del senatore CALVI (*DS-U*) il quale riprende le considerazioni da lui già svolte in precedenza, sottolineando che, mentre la prima parte del nuovo articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale deve ritenersi tecnicamente corretta in quanto fa riferimento a casi previsti da legge speciali, la seconda parte di tale previsione – come da lui già rilevato – appare del tutto asistemica attribuendo ad un provvedimento di natura amministrativa dell'autorità regionale la possibilità di individuare le manifestazioni storiche e culturali che saranno sottratte all'ambito di applicabilità di disposizioni penali.

Prende la parola il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) il quale ritiene innegabile come alcuni degli interventi effettuati dalla Camera dei deputati abbiano determinato all'interno del testo in discussione soluzioni non perfettamente equilibrate. Egli si chiede però se tali soluzioni, pur tecnicamente criticabili, non siano state, per lo meno in alcuni casi, determinate dalla necessità di porre rimedio ad aspetti problematici del testo in precedenza licenziato dal Senato.

Si pensi, ad esempio, all'intervento modificativo effettuato in relazione al nuovo testo dell'articolo 727, dove la formulazione fatta propria dal Senato si prestava oggettivamente all'obiezione di una equiparazione assoluta dell'ipotesi della detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale all'ipotesi della detenzione in condizioni produttive di gravi sofferenze. Non può negarsi che la predetta equiparazione suscitava qualche perplessità e forse sarebbe stato più opportuno e prudente che il testo del Senato contenesse una previsione diversa che non avrebbe indotto la Camera dei deputati ad una correzione che, peraltro, ha modificato la norma senza migliorarla.

Non diverse sono le considerazioni che valgono rispetto al nuovo articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. Infatti, anche in questo caso, l'intervento della Camera dei deputati, pur non condivisibile, ha cercato di fornire una soluzione rispetto alla formulazione dei nuovi articoli 544-*bis*, 544-*ter* e 544-*quater* del codice penale che effettivamente poteva presentare il rischio di interpretazioni estensive suscettibili di penalizzare anche attività o iniziative tradizionali con un forte radicamento storico e culturale.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il Presidente RELATORE (*AN*) il quale limita le proprie considerazioni ai profili problematici sottesi all'intervento della Camera dei deputati sul nuovo articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. Al riguardo, il presidente relatore condivide le considerazioni svolte dal senatore Calvi e prospetta alla Commissione l'opportunità di un'ulteriore riflessione sul carattere che deve rivestire l'autorizzazione prevista al citato articolo 19-*ter*, es-

sendo infatti necessario chiarire se tale autorizzazione deve attestare in generale il carattere storico e culturale della manifestazione interessata ovvero se deve riguardare le modalità di impiego degli animali e lo specifico carattere storico e culturale delle stesse. A suo avviso la soluzione corretta è senz'altro l'ultima illustrata, ma sul punto ritiene auspicabile che vi sia una presa di posizione precisa da parte di tutta la Commissione.

Segue un breve intervento del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) che ribadisce la sua valutazione fortemente critica sull'intervento della Camera dei deputati sul già menzionato articolo 19-ter.

Il sottosegretario Jole SANTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'audizione dell'Unione delle Camere penali decisa nella seduta antimeridiana del 30 giugno scorso avrà luogo martedì 13 luglio, alle ore 21, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE, CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA PER GIOVEDÌ E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani mattina alle ore 8,30, non avrà più luogo. La seduta della Sottocommissione pareri, già convocata per le ore 9,30, è posticipata alle ore 14.

Il presidente avverte inoltre che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata per giovedì 7 luglio, alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno già previsto per la settimana in corso; qualora nella giornata di giovedì i lavori dell'Assemblea dovessero concludersi alle ore 14, la seduta della Commissione avrà inizio venti minuti dopo.

La seduta termina alle ore 22,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

521^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 1° luglio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si è riservato di fornire ulteriori informazioni sugli aspetti finanziari relativi agli emendamenti al disegno di legge in titolo, con particolare riguardo all'ulteriore copertura finanziaria da reperire per la proposta 2.0.1, in quanto le risorse precedentemente apprestate a tal fine sono state in parte utilizzate a copertura di altri provvedimenti di spesa approvati dalla Camera dei deputati.

Avendo il sottosegretario VENTUCCI chiesto di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire le suddette informazioni, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alla ripresa dell'indagine conoscitiva sul debito degli enti non statali, comunica che la Corte dei conti ha preannunciato l'invio di una memoria scritta in risposta ai quesiti posti dalla Commissione. Tale nota, non appena pervenuta, verrà poi messa a disposizione dei Commissari. Per quanto concerne l'audizione del Direttore generale del Tesoro, avverte che la stessa, salvo le necessarie conferme, avrà luogo nella giornata di mercoledì 21 luglio.

Infine, avverte che non è ancora stata definita la data dell'audizione del commissario europeo Monti dinanzi alle Commissioni riunite 5^a, 10^a e 14^a.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE, in merito all'*iter* di esame dello schema n. 365, relativo all'atto di indirizzo sui criteri di adozione del cosiddetto «decreto tagliaspese», ritiene opportuno valutare le modalità di prosecuzione del suddetto esame, alla luce dei preannunciati interventi del Governo in materia di conti pubblici. In particolare, rileva che la Commissione potrebbe rendere direttamente il prescritto parere, eventualmente verificando la possibilità di procedere d'intesa con la Commissione bilancio della Camera dei deputati ovvero, in alternativa, rinviare l'espressione dello stesso parere, in attesa di conoscere più precisamente i contenuti degli interventi di correzione dei conti pubblici che il Governo si appresta a varare e che, ovviamente, avranno impatto diretto sulle materie oggetto del citato provvedimento.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) ritiene che, avendo la Commissione già svolto la discussione generale sullo schema n. 365, si dovrebbe concludere l'esame esprimendo il prescritto parere al Governo. Osserva, inoltre, che anche se i preannunciati interventi del Governo in materia di conti pubblici rispondono a presupposti e seguono *iter* diversi rispetto a quelli posti alla base della procedura del «decreto tagliaspese», l'espressione di un parere sull'atto di indirizzo contenuto nel provvedimento in esame potrebbe fornire utili indicazioni al Governo anche per i suddetti interventi, trattandosi pur sempre di definire le scelte di politica economico-finanziaria da adottare in presenza di scostamenti della spesa pubblica rispetto alle previsioni contenute nella manovra finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI ritiene anch'egli che la Commissione possa concludere l'*iter* di esame dello schema n. 365 più volte citato. Si riserva, comunque, di verificare la possibilità di definire al riguardo eventuali intese con la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, in quanto ove tali intese potessero aver luogo, l'atto di indirizzo

del Parlamento nei confronti del Governo sui criteri di adozione del «decreto tagliaspese» risulterebbe certamente rafforzato nella sua efficacia.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) si associa alle osservazioni del senatore Ripamonti. Chiede, inoltre, al Governo di chiarire in termini inequivoci se l'imminente attuazione di interventi di contenimento della spesa pubblica escluda l'adozione del «decreto tagliaspese» ovvero se quest'ultimo provvedimento verrà comunque adottato in aggiunta alle altre misure.

Il sottosegretario VENTUCCI, in risposta al senatore Caddeo, precisa che, al momento, non è possibile escludere che il «decreto tagliaspese» venga comunque adottato, congiuntamente ad altre misure in materia di riordino dei conti pubblici. Fa comunque presente che le misure definitive in tal senso, al di là delle varie ipotesi circolate in questi giorni sugli organi di stampa, verranno decise solo nella giornata di venerdì 9 luglio, durante il Consiglio dei ministri. Invita, quindi, la Commissione a considerare la possibilità di esprimere le relative valutazioni solo dopo che le suddette decisioni siano state effettivamente assunte, ricordando che comunque il Governo si accinge a riferire al Parlamento in merito a tali questioni, anche in relazione agli impegni assunti dall'Italia a Bruxelles dinanzi all'ECOFIN.

La Commissione prende atto, infine, delle comunicazioni del rappresentante del Governo e conviene con la proposta del Presidente di valutare la possibilità di definire con la Commissione omologa dell'altro ramo del Parlamento degli orientamenti comuni in merito al citato Atto n. 365.

La seduta termina alle ore 15,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

224^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

COSTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2468) Deputati BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto, approvato dalla Camera dei deputati

(2875) TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(2885) CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente COSTA (FI) ricorda come il disegno di legge n. 2468 sia già stato approvato dalla Camera dei deputati e come i disegni di legge nn. 2875 e 2885 siano stati fatti propri rispettivamente dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo e della Margherita-DL-l'Ulivo, ed inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana nei tempi riservati all'esame dei disegni di legge proposti dalle opposizioni.

Il relatore SALERNO (AN) illustra i disegni di legge in titolo, rilevando anzitutto come essi traggano origine dall'avvio del primo modulo di riforma del sistema fiscale – realizzato con la legge finanziaria per il 2003 –, modificativo delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche. Sottolinea però come, in tale sede, non sia stata prevista l'applicazione della nuova disciplina anche ai trattamenti di fine rapporto (TFR) da erogare nel 2003 e che, comunque, non sia stata prevista per il TFR una specifica clausola di salvaguardia.

Personalmente si dichiara convinto della possibile estensione alle somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto del criterio generale, previsto dalla legge finanziaria per il 2003, di applicazione del regime tributario più favorevole. D'altro canto, il meccanismo di calcolo dell'aliquota applicabile ai TFR fa riferimento ad una media degli ultimi cinque anni rispetto all'anno di erogazione degli stessi.

Ritiene comunque condivisibili le iniziative legislative in discorso, volte comunque ad uniformare per il 2003 il regime fiscale dei trattamenti di fine rapporto medesimi a quello dei redditi da lavoro.

Dopo aver ricordato di aver presentato, in sede di discussione della manovra finanziaria per il 2004, emendamenti riproducenti le medesime disposizioni recate dai disegni di legge e successivamente ritirati, poiché privi di idonea copertura finanziaria, auspica una rapida individuazione delle misure necessarie a superare l'*impasse*, facendo presente che un intervento correttivo interessa una vasta platea di contribuenti, in maggioranza appartenenti a fasce di reddito medio-basse. Pur nella consapevolezza dell'attuale condizione della finanza pubblica, sollecita il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione chiarimenti in ordine agli orientamenti in merito, soprattutto per quanto riguarda il reperimento delle risorse finanziarie.

Il presidente COSTA (*FI*) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore TURCI (*DS-U*), il quale fa presente come la propria parte politica avesse lo scorso anno più volte chiesto l'inserimento del disegno di legge n. 2468 all'ordine del giorno della Commissione e come l'impegno del Governo a trovare idonea copertura al provvedimento nell'ambito della manovra finanziaria per il 2004 non sia stato rispettato.

Ritiene che un'idonea soluzione circa la problematica della tassazione del trattamento di fine rapporto sia da ritenersi pregiudiziale rispetto alla preannunciata riduzione dell'imposizione fiscale complessiva, poiché l'aggravio di imposta sui trattamenti di fine rapporto è certamente un risultato non voluto dell'attuazione del primo modulo della riforma fiscale. Si tratta di un principio equitativo, e va quindi eliminata un'ingiustificabile disparità di trattamento tra cespiti dalla medesima matrice reddituale.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) suggerisce di rinviare il dibattito in sede di discussione in Assemblea, alla luce del calendario dei lavori già approvato.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) sottolinea anzitutto come la propria parte politica abbia più volte sollecitato i rappresentanti del Governo a fornire chiarimenti in merito ai disegni di legge in discorso senza

ottenere risposte esaustive. Dopo aver dato atto al relatore Salerno del sostegno prestato all'attuazione di misure risolutive della problematica dello sfavorevole regime dei trattamenti di fine rapporto erogati nel 2003, ricorda che il disegno di legge n. 2468 è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati e come in tale sede fosse stata individuata la relativa copertura finanziaria. Conclude auspicando che anche presso il Senato possa ricrearsi la medesima convergenza di intenti di tutti i Gruppi parlamentari e che possa quindi essere sollecitamente approvata una disciplina che elimini un'ingiustificata disparità di trattamento, che si ripercuote essenzialmente sui lavoratori che percepiscono redditi bassi.

Il senatore CANTONI (FI) condivide a sua volta le considerazioni svolte dal relatore Salerno e dai senatori Turci e Cambursano, auspicando una sollecita approvazione dei provvedimenti in titolo, riservandosi l'approfondimento delle problematiche ivi sottese in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Il presidente COSTA (FI) dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario MOLGORA svolge il proprio intervento di replica, osservando come i disegni di legge in esame siano sostanzialmente privi di copertura finanziaria, poiché la maggior parte delle disposizioni costituenti la copertura finanziaria sono state già inserite in altri provvedimenti definitivamente approvati. Assicura peraltro che il Governo è pienamente consapevole del rilievo della tematica della tassazione dei trattamenti di fine rapporto e preannuncia che le medesime disposizioni potranno essere inserite – e trovare quindi un'idonea copertura – nell'ambito di un intervento di riduzione complessiva delle aliquote.

Il relatore SALERNO (AN) ribadisce l'intendimento di sollecitare il Governo ad assumere un impegno volto a chiarire i tempi e le modalità di risoluzione della problematica, anche in sede di esame in Assemblea.

Il presidente COSTA (FI), ricordato infine che i provvedimenti in titolo fatti propri dalle opposizioni sono inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea della corrente settimana, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

311^a Seduta*Presidenza del Presidente***ASCIUTTI***La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che non sono ancora giunti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti presentati al disegno di legge (allegati al presente resoconto); propone comunque di procedere alla loro illustrazione.

Conviene la Commissione.

Il presidente ASCIUTTI (*FI*) illustra quindi l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo), volto a corrispondere alle esigenze di diffusione del cinema durante il periodo estivo.

In sede di articolo 1, il senatore BRIGNONE (*LP*) dà per illustrato l'emendamento 1.1.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.3, volti a trasformare rispettivamente la «Fondazione Arturo Toscanini» e la «Fondazione Teatro Regio di Parma» in enti lirico-sinfonici di prioritario interesse nazionale.

In considerazione delle peculiarità e dell'attività svolta dalle due Fondazioni, ella ritiene che esse posseggano senz'altro i titoli richiesti per tale riconoscimento.

Con particolare riferimento alla trasformazione in ente lirico della «Fondazione Arturo Toscanini», ella ricorda altresì che il Governo, acco-

gliando l'ordine del giorno n. 1, a sua firma, presentato al disegno di legge n. 2020, aveva assunto un chiaro impegno in tal senso. Tale trasformazione si inserirebbe del resto – ella prosegue – nel quadro della politica nazionale perseguita dal Governo legata alla costituzione dell'Agenzia europea alimentare con sede a Parma. La Fondazione si distingue inoltre per la rilevante attività, peraltro assai diversificata, apprezzata anche sul piano internazionale, per l'impegno a valorizzare le giovani energie e infine per la presenza – oltre alla sede di Parma – di sedi produttive in molte altre città.

Anche la «Fondazione Teatro Regio di Parma», sulla base dell'importante tradizione lirico-sinfonica della città e dell'attuale attività nel campo musicale, nonostante la sua recente costituzione in Fondazione, merita di essere riconosciuta quale ente lirico-sinfonico di prioritario interesse nazionale.

In considerazione dell'importante apporto delle Fondazioni al mondo della cultura, che giustifica – ella prosegue – la scelta di presentare tali proposte emendative proprio in questa sede, ella ne sollecita indi l'approvazione.

Quanto all'emendamento 1.4, la senatrice dichiara infine di darlo per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) illustra il complesso degli emendamenti da lui presentati, assieme al responsabile per le attività sportive del suo Gruppo, senatore Tirelli, sottolineando che essi sono diretti ad assicurare che anche le società sportive non affiliate al CONI possano usufruire delle medesime possibilità concesse alle società affiliate.

Il senatore FAVARO (*FI*) illustra l'emendamento 2.100, diretto a sopprimere il comma 7, sottolineando l'opportunità di non modificare l'attuale disciplina relativa alla composizione del consiglio di amministrazione de «La Biennale di Venezia», così come modificata dal decreto legislativo n. 1 del 2004. Ritiene infatti opportuno consentire al presidente della regione Veneto, nonché al presidente della provincia di Venezia, in considerazione dei molteplici impegni istituzionali, di individuare soggetti da delegare ai fini della partecipazione al consiglio di amministrazione.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) interviene per illustrare gli emendamenti 2.12, 2.13 e 2.14, sottolineando che essi recepiscono i rilievi critici svolti nel corso della discussione generale. Quanto all'emendamento 2.12, diretto a dettare talune disposizioni di principio in merito alla composizione dell'istituenda commissione interministeriale con il compito di elaborare una proposta di riassetto della disciplina della tutela del diritto d'autore, ribadisce che l'attuale formulazione recata al comma 3 lascia eccessiva discrezionalità di scelta al Ministero.

Relativamente all'emendamento 2.13, diretto a sopprimere il comma 6, esso è motivato dalla contrarietà della senatrice nei confronti dell'abrogazione dei regolamenti che contemplano i criteri di erogazione dei contributi in favore delle attività musicali e di danza posti a carico del Fondo unico per lo spettacolo e quindi della deregolamentazione del settore.

Passando ad illustrare infine l'emendamento 2.14, finalizzato a sopprimere il comma 9, ella afferma l'inutilità di incrementare ulteriormente il numero dei consulenti del Dipartimento dello spettacolo, soprattutto in considerazione delle ben note difficoltà in cui versa il bilancio pubblico. Ciò, tanto più alla luce delle rassicurazioni del Presidente in ordine all'invarianza del totale di spesa, che anzi dovrebbero indurre a prendere in considerazione l'ipotesi di ridurre gli stanziamenti da corrispondere ai consulenti.

Il presidente ASCIUTTI (*FI*) illustra, a sua volta, il complesso degli emendamenti da lui presentati all'articolo 2, soffermandosi anzitutto sull'emendamento 2.17, soppressivo del comma 12, e sull'emendamento 2.21, recante modifiche di natura prettamente tecnica al decreto legislativo n. 28 del 2004, sulla disciplina in materia di attività cinematografiche. Relativamente all'emendamento 2.101, egli prosegue, esso è teso ad apportare talune modifiche di coordinamento all'articolo 1, commi 61 e 68, del decreto-legge n. 545 del 1996, che si rendono necessarie in vista dell'imminente entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Prendendo atto che nessun altro senatore chiede di intervenire per l'illustrazione degli emendamenti, il Presidente dichiara chiusa tale fase procedurale. Sottolinea indi l'opportunità di procedere con sollecitudine all'approvazione del provvedimento, anche al fine di evitare che le risorse per esso accantonate siano utilizzate per coprire gli oneri dell'imminente manovra finanziaria aggiuntiva. In proposito, giudicherebbe auspicabile che si raggiungesse un accordo politico in merito alla proposta di trasferimento dell'atto in titolo alla sede deliberante.

Il senatore BRIGNONE (*LP*), pur condividendo l'opportunità di una pronta conclusione dell'*iter* legislativo e dichiarando – anche a nome del senatore Tirelli – di avere un orientamento favorevole al trasferimento di sede, giudica indispensabile su tale punto attendere l'assenso del suo Gruppo politico. Si riserva pertanto di dare una risposta definitiva entro domani.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-U*), pur manifestando il proprio favore al trasferimento dell'atto in titolo alla sede deliberante, dichiara di non condividere affatto il contenuto di taluni emendamenti, la cui approvazione potrebbe far venir meno l'intesa politica raggiunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2221) *ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile scorso.

Il PRESIDENTE informa che sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al presente resoconto, è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali. Manca invece ancora quello della Commissione bilancio. Tuttavia, essendo da tempo scaduti i termini, propone di procedere alla loro votazione, tanto più che la Commissione bilancio avrà comunque modo di esprimersi sul testo che la Commissione sottoporrà all'esame dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) illustra l'ordine del giorno n. 1, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il relatore FAVARO (*FI*) si dichiara favorevole a che il Governo accolga l'ordine del giorno come raccomandazione. Tuttavia, in assenza del rappresentante del Governo, invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), accedendo all'invito del relatore, ritira l'ordine del giorno n. 1.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Il relatore FAVARO (*FI*) illustra l'emendamento Tit.1, volto ad armonizzare il titolo del provvedimento con il nuovo Titolo V della Costituzione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento detto emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

In sede di articolo 1, la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Sull'emendamento 1.1, il relatore FAVARO (*FI*) esprime parere favorevole; il parere è favorevole anche sull'1.2, a condizione che siano mantenute le parole «per la loro unicità».

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) accoglie il suggerimento del relatore e riformula conseguentemente l'emendamento 1.2 in un nuovo testo.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 (nuovo testo) sono separatamente posti ai voti ed accolti, così come l'articolo 1 come modificato.

In sede di articolo 2, la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.1.

Il relatore FAVARO (*FI*) giudica tale emendamento eccessivamente generico. Non solo infatti esso non prevede procedure per l'adozione dei previsti criteri di priorità, ma rinvia comunque la disciplina ad un atto successivo, aggiungendo un'ulteriore dose di incertezza all'effettiva assegnazione di priorità. Ritenendo preferibile che la priorità sia stabilita per legge, esprime conseguentemente parere contrario sull'emendamento 2.1.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) ritira l'emendamento 2.1.

La Commissione accoglie invece l'articolo 2, senza modifiche.

In sede di articolo 3 il relatore FAVARO (*FI*) illustra gli emendamenti da lui presentati, prevalentemente di carattere lessicale, di cui raccomanda l'approvazione. Sottolinea altresì che alcuni di essi (3.9, 3.10 e, in parte, 3.8) sono volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 3.1, volto ad aggiungere lo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche e scientifiche dei siti italiani dell'Unesco fra gli interventi di cui all'articolo 3.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 3.2, teso a sua volta ad introdurre una nuova tipologia di interventi, relativi alla diffusione della conoscenza dei siti Unesco nelle scuole.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) illustra infine l'emendamento 3.3, anch'esso teso ad introdurre una nuova tipologia di interventi, relativa in questo caso alla realizzazione, nelle aree tutelate, di attività culturali, di spettacolo e di promozione del territorio.

Sugli emendamenti presentati all'articolo 3, il relatore FAVARO (*FI*) esprime parere favorevole. In particolare, sull'emendamento 3.3 il parere è favorevole a condizione che la lettera *c-bis*) sia riformulata come segue: «*c-bis*) alla realizzazione di attività culturali, di spettacolo e di promozione del territorio».

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) accoglie l'invito del relatore e riformula l'emendamento 3.3 in un nuovo testo.

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.1, 3.6 e 3.7.

Sull'emendamento 3.2, il senatore BRIGNONE (*LP*) propone una riformulazione, che viene accolta dalla senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), la quale presente conseguentemente un nuovo testo.

La Commissione accoglie l'emendamento 3.2 (nuovo testo) così come, con separate votazioni, gli emendamenti 3.3 (nuovo testo), 3.8, 3.9 e 3.10, nonché l'articolo 3 come modificato.

In sede di articolo 4, la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti 4.1 e 4.5. Aggiunge altresì la sua firma agli emendamenti 4.2 e 4.6, che dà per illustrati.

Il relatore FAVARO (*FI*) illustra gli emendamenti da lui presentati, di cui raccomanda l'approvazione.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti 4.4 e 4.3.

Sugli emendamenti all'articolo 4, il relatore FAVARO (*FI*) esprime parere favorevole ad eccezione del 4.2 e del 4.6, su cui ritiene necessario un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea. Su di essi il parere è pertanto contrario.

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 4.1, 4.7, 4.4, 4.5 e 4.8, respinge il 4.2, approva il 4.3, respinge il 4.6 ed approva l'articolo 4 come modificato.

In sede di articolo 5 il relatore FAVARO (*FI*) illustra gli emendamenti 5.3 e 5.2.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) illustra il 5.1, sottolineandone l'importanza.

Il relatore FAVARO (*FI*), raccomandando l'approvazione degli emendamenti da lui presentati, esprime parere favorevole sul 5.1.

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 5.3, 5.1 e 5.2, nonché l'articolo 5 come modificato. Conferisce infine mandato al relatore Favaro a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo modificato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, anche a seguito delle dimissioni del Ministro Tremonti, il Governo ha chiesto di soprassedere, nell'attuale fase, all'espressione del richiesto parere sulla nomina del componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia designato dal Ministro dell'economia.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2221

0/2221/1/7^a

SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MODICA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2221, concernente misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella 'lista del patrimonio mondiale', poste sotto la tutela dell'UNESCO,

premesso che

la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, adottata dall'UNESCO e firmata a Parigi il 16 novembre 1972, ricomprende nell'ambito del patrimonio culturale, quali «siti» ammissibili alla tutela e al riconoscimento internazionale, anche le «opere dell'uomo (..) di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico»;

il concetto di «sito immateriale» ammesso al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO è stato successivamente formalizzato nell'ambito della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sottoscritta il 17 ottobre 2003 e tuttora in attesa di ratifica, che persegue l'obiettivo specifico di tutelare il cosiddetto «patrimonio culturale intangibile»;

tra i «siti immateriali» meritevoli di tutela e riconoscimento da parte dell'UNESCO, nell'ambito del nostro Paese, può senz'altro figurare il modello pedagogico-formativo adottato presso le scuole dell'infanzia del comune di Reggio Emilia, in attuazione di un peculiare e originale approccio all'educazione prescolare, basato sulla valorizzazione della creatività dei bambini e sullo sviluppo delle attività relazionali e linguistiche, attraverso il riconoscimento dei cosiddetti «cento linguaggi dei bambini»;

tale approccio – che ha già ricevuto una vasta serie di riconoscimenti a livello internazionale, ed è da decenni oggetto di studio e di confronto da parte della comunità scientifica internazionale – è ormai divenuto un modello pedagogico di riferimento su scala mondiale, in quanto riconosciuto come del tutto compatibile con qualunque contesto ambientale, culturale e sociale;

impegna il Governo a promuovere, nelle sedi internazionali opportune, ogni iniziativa orientata ad ammettere il modello pedagogico-educa-

tivo adottato dalle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia tra i «siti immateriali» italiani ammessi al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO».

Tit.1

FAVARO, *relatore*

Nel titolo, sostituire le parole: «tutela e valorizzazione» con le seguenti: «tutela e fruizione».

Art. 1.

1.1

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, Vittoria FRANCO

Al comma 1, dopo le parole: «lista del patrimonio mondiale» inserire le seguenti: «di seguito denominati "siti italiani UNESCO"».

1.2

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, Vittoria FRANCO, SOLIANI

Al comma 1, sostituire le parole da: «, per la loro unicità» fino alla fine del comma con le seguenti: «punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale».

1.2 (nuovo testo)

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, Vittoria FRANCO, SOLIANI

Al comma 1, sostituire le parole da: «le punte di eccellenza» fino alla fine del comma con le seguenti: «punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale».

Art. 2**2.1**

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, Vittoria FRANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'assegnazione di finanziamenti statali a progetti di tutela e restauro di beni culturali e ambientali sono stabiliti criteri di priorità a favore di progetti relativi a beni inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO».

Art. 3.**3.4**FAVARO, *relatore*

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «corretto rapporto fra quantità di flussi turistico-culturali e servizi offerti nelle aree interessate,» con le seguenti: «corretto rapporto fra flussi turistici e servizi culturali offerti».

3.5FAVARO, *relatore*

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «beni culturali e ambientali» con le seguenti: «beni culturali e paesaggistici presenti nei siti medesimi».

3.1

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, SOLIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO;».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro» con le seguenti: «lettere a), a-bis) e c), valutato in 2.500.000 di euro».

3.6FAVARO, *relatore**Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché di servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza».

3.7FAVARO, *relatore**Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) alla realizzazione, in zone contigue ma esterne ai siti, di aree di sosta e di sistemi di mobilità».

3.2

SOLIANI, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno alle attività turistico-culturali delle scuole.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro» con le seguenti: «lettere a), c) e c-bis), valutato in 2.500.000 di euro».

3.2 (nuovo testo)

SOLIANI, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro» con le seguenti: «lettere a), c) e c-bis), valutato in 2.500.000 di euro».

3.3

D'ANDREA, SOLIANI, MODICA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività culturali, di spettacolo e di promozione del territorio».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro» con le seguenti: «lettere a), c) e c-bis), valutato in 2.500.000 di euro».

3.3 (nuovo testo)

D'ANDREA, SOLIANI, MODICA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) alla realizzazione di attività culturali, di spettacolo e di promozione del territorio».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro» con le seguenti: «lettere a), c) e c-bis), valutato in 2.500.000 di euro».

3.8FAVARO, *relatore*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli interventi di cui al comma 1 nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all'articolo 4. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia di beni culturali e paesaggio dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

3.9FAVARO, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «valutato in» con le seguenti: «pari a».

3.10FAVARO, *relatore*

Al comma 4, sostituire le parole: «valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006» con le seguenti: «pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2006.».

Art. 4.**4.1**

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, Vittoria FRANCO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «la tutela dei» con la seguente: «i».

4.7FAVARO, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il capo del dipartimento del Ministero per i beni e le attività culturali competente per materia;».

4.4

SOLIANI, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»

4.5

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, SOLIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) un rappresentante delle università designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane tra i professori di ruolo di settori scientifico-disciplinari relativi all'ambito dei beni culturali;»

4.8

FAVARO, *relatore*

Al comma 3, dopo le parole: «La Commissione» inserire le seguenti:
«, oltre a rendere il parere di cui all'articolo 3, comma 2,».

4.2

MODICA

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) esaminare le proposte di inserimento di nuovi siti fra i siti italiani UNESCO;».

4.3

D'ANDREA, SOLIANI, MODICA

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché con le Regioni e le aziende di promozione turistica interessate e previa intesa con i comuni o con gli altri soggetti istituzionali titolari della gestione degli stessi».

4.6

TESSITORE, MODICA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Commissione stabilisce le opportune intese con la delegazione italiana presso l'UNESCO».

Art. 5.**5.3**FAVARO, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «Il 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 è riservato» con le seguenti: «una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 è riservata».

5.1

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, SOLIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «riservato agli» con le seguenti: «riservato al cofinanziamento di».

5.2FAVARO, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «interventi di restauro» con le seguenti: «interventi di conservazione».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2980

0/2980/1/7^a (nuovo testo)

ASCIUTTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2980, recante interventi in materia di beni e attività culturali e di sport,

considerato che già in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno dell'attività cinematografiche e dello spettacolo, era stato presentato ed accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a destinare un congruo ammontare a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione di iniziative tese alla diffusione del consumo di cinema durante il periodo estivo,

valutato positivamente che in data 3 giugno 2004, in sede di riparto delle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle predette finalità sono stati destinati 400.000 euro per il 2004,

impegna il Governo a stabilizzare detti fondi anche per gli anni successivi e ad incrementarli.».

Art. 1.

1.1

BRIGNONE

Sopprimere il comma 5.

1.2

SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, MODICA

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. La "Fondazione Arturo Toscanini", con sede in Parma e sedi produttive in Busseto, Piacenza, Modena, Ravenna, Bologna, Firenze, Roma, Catanzaro e Siracusa, è riconosciuta quale ente lirico-sinfonico operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale. A tal fine la "Fondazione Arturo Toscanini" è ridenominata "Fondazione lirico-sinfonica Arturo Toscanini". In deroga alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il presidente della "Fondazione lirico-sinfonica Arturo Toscanini" è il Presidente della regione Emilia-Romagna ovvero un soggetto da lui delegato.

7-ter. La "Fondazione lirico-sinfonica Arturo Toscanini", fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 7-bis, è sottoposta alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni.

7-quater. A decorrere dall'anno 2004, alla Fondazione di cui al comma 7-bis è corrisposto un contributo omnicomprensivo, da determinare annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

7-quinqies. Per le finalità di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dall'anno 2004, di un importo pari a 1 milione di euro in ragione d'anno, cui si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'unità previsionale di base di parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.3

SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, MODICA

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. La "Fondazione Teatro Regio di Parma" è riconosciuta quale ente lirico-sinfonico operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale. A tal fine la "Fondazione Teatro Regio di Parma" è ridenominata "Fondazione lirico-sinfonica Teatro Regio di Parma".

7-ter. La "Fondazione lirico-sinfonica Teatro Regio di Parma" è sottoposta alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni.

7-quater. A decorrere dall'anno 2004, alla Fondazione di cui al comma *7-bis* è corrisposto un contributo omnicomprensivo, da determinare annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

7-quinquies. Per le finalità di cui ai commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater*, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dall'anno 2004, di un importo pari a 1 milione di euro in ragione d'anno, cui si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'unità previsionale di base di parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.5

GUASTI

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«*7-bis.* È costituita, con sede in Parma, la "Fondazione lirico-sinfonica Teatro Regio e Auditorium Niccolò Paganini di Parma", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale ed internazionale, nel nome del compositore Giuseppe Verdi, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni.

7-ter. Il consiglio di amministrazione della Fondazione lirico-sinfonica di cui al comma *7-bis*, essendo nelle condizioni previste dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, e successive modificazioni, è composto dal sindaco di Parma, che lo presiede, e da quattro membri così individuati:

- a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- b) un componente designato dalla regione Emilia-Romagna;

- c) un componente designato dal sindaco di Parma;
- d) un componente designato dai privati partecipanti alla Fondazione.

7-quater. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione lirico-sinfonica di cui al comma 7-bis avverrà contestualmente all'entrata in vigore della presente legge.

7-quinquies. Per l'anno 2005, alla Fondazione lirico-sinfonica di cui al comma 7-bis, è corrisposto un contributo onnicomprensivo, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche. A partire dal 2006 la Fondazione lirico-sinfonica di cui al comma 7-bis è assoggettata automaticamente alle norme di riparto del Fondo unico dello spettacolo previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.

7-sexies. La Fondazione lirico-sinfonica di cui al comma 7-bis subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi della Fondazione Teatro Regio di Parma ed anche nella convenzione pluriennale con il comune di Parma, nei diritti d'uso esclusivo sul Teatro Regio e sull'*Auditorium* Niccolò Paganini di Parma.

7-septies. La Fondazione lirico-sinfonica di cui al comma 7-bis, in sintonia con quanto espresso dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio d'amministrazione, lo statuto, che ne specifica le finalità».

1.4

D'ANDREA, COVIELLO, SOLIANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, alla Fondazione Orchestra lucana, promossa dalle province di Matera e di Potenza, è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per gli anni 2004, 2005 e 2006. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

Art. 2.

2.1

TIRELLI, BRIGNONE

Al comma 1, lettera a), capoverso 17-bis, alinea, sopprimere le parole: «mediante sportivi non professionisti».

2.2

TIRELLI, BRIGNONE

Al comma 1, lettera a), capoverso 17-bis, lettera b), sopprimere le parole: «o discipline sportive associate».

2.5

TIRELLI, BRIGNONE

Al comma 1, lettera a), capoverso 17-bis, lettera b), dopo le parole: «ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI», aggiungere le seguenti: «anche a carattere regionale».

2.3

TIRELLI, BRIGNONE

Al comma 1, lettera b), n. 2), capoverso h-bis), sopprimere le parole: «o della disciplina sportiva associata».

2.4

TIRELLI, BRIGNONE

Al comma 1, lettera b), n. 2), capoverso h-bis), dopo le parole: «ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI», aggiungere le seguenti: «anche a carattere regionale».

2.6

VALDITARA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 171-ter è soppressa la lettera *a-bis*);

b) all'articolo 171, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente:

"*a-bis*) diffonde o mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* tra utenti, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, ovvero con le medesime tecniche, fruisce di un'opera o di parte di essa";

c) all'articolo 174-ter, comma 1, dopo le parole: 'le misure tecniche di protezione, opere o materiale protetti', sono inserite le seguenti: "fuori dall'ipotesi prevista dall'articolo 171, comma 1, lettera *a-bis*)"».

2.20

COMPAGNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 171-ter è soppressa la lettera *a-bis*);

b) all'articolo 171, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente:

"*a-bis*) diffonde o mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, ovvero con le medesime tecniche, fruisce di un'opera o di parte di essa";

c) all'articolo 174-ter, comma 1, dopo le parole: 'le misure tecniche di protezione, opere o materiale protetti', sono inserite le seguenti: "fuori dall'ipotesi prevista dall'articolo 171, comma 1, lettera *a-bis*)"».

2.10

GABURRO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 171-*ter* è soppressa la lettera *a-bis*);

b) all'articolo 171, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente:

"*a-bis*) diffonde o mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, ovvero con le medesime tecniche, fruisce di un'opera o di parte di essa";».

2.7

VALDITARA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2.8

VALDITARA

Al comma 3, dopo le parole: «una commissione avente il compito di elaborare,» aggiungere le seguenti: «sentito il parere delle associazioni delle categorie interessate».

2.9

VALDITARA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Della commissione fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate».

2.11

GABURRO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Della commissione fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate».

2.12

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE

*Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «La commissione è composta da almeno un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative per ciascun settore di attività economica e autoriale afferente al diritto d'autore ed al commercio elettronico (*providers*, associazioni di consumatori, SIAE, associazioni di categoria di autori e editori) nonché da un rappresentante per ciascuna istituzione ed ente pubblico competente in materia di diritto d'autore e commercio elettronico».*

2.13

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE

Sopprimere il comma 6.

2.100

FAVARO

Sopprimere il comma 7.

2.14

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE

Sopprimere il comma 9.

2.16

ASCIUTTI

Al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali" sono aggiunte le seguenti: "e le direzioni generali competenti"».

2.17

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 12.

2.15

BARATELLA, MACONI, ACCIARINI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contrassegno applicato sul supporto o sulla custodia in plastica del supporto, ad esclusione dell'involucro di copertura in cellophane, deve risultare visibile e integro e recare caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto";

b) il comma 4 è abrogato».

2.21

ASCIUTTI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) agli articoli 3, 13, 14, 15 e 16, ovunque ricorrano, le parole: 'decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5' sono sostituite dalle seguenti: "decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5-bis";

b) all'articolo 12, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Con uno o più decreti ministeriali sono stabilite le modalità tecniche per la concessione delle misure di sostegno alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio ed alle industrie tecniche, di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16";

c) all'articolo 13, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite, altresì, le modalità tecniche di destinazione dei proventi dei diritti di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita"».

2.18

ASCIUTTI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai destinatari di contributi in favore delle attività musicali e di danza di cui ai decreti ministeriali 8 febbraio 2002, n. 47, e 21 maggio 2002, n. 188, nonché per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il Ministero per i beni e le attività culturali può concedere anticipazioni sui contributi da assegnare nella misura del 50 per cento del contributo percepito con riferimento all'anno precedente, qualora le relative commissioni consultive non abbiano reso il prescritto parere entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Le anticipazioni sono concesse solo a soggetti che abbiano presentato regolare istanza nei termini previsti, che siano stati destinatari del contributo per più di tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività svolta nell'ultimo triennio. Il Ministero per i beni e le attività culturali può disporre il recupero totale o parziale delle somme anticipate».

2.19

ASCIUTTI

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 72 e 93 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si applicano alle somme iscritte nei capitoli di bilancio relativi agli interventi di sostegno al settore dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

12-ter. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, le parole da: "sono versate" a "riassegnate al" sono sostituite dalle seguenti: "confluiscono nel"».

2.101

ASCIUTTI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«12-bis. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale competente";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni.".

12-ter. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Del comitato fanno parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti"».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

362^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 giugno scorso.

Prima dell'avvio della discussione generale, la senatrice DONATI (*Verdi-U*), considerata la complessità delle procedure per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali e la necessità di valutare la compatibilità del provvedimento in titolo con la normativa antimafia, propone di audire il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, professor Francesco Garri, ed il Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Pierluigi Vigna.

In merito alla richiesta della senatrice Donati, il senatore CICOLANI (*FI*) fa presente la necessità di approfondire anche la soluzione adottata dal Ministero dell'interno al fine di contrastare la possibile azione criminosa di gruppi organizzati nel settore delle opere pubbliche, convocando in audizione un rappresentante di questo dicastero per conoscere le strategie di prevenzione all'uopo elaborate.

Il presidente GRILLO (*FI*) propone quindi di procedere allo svolgimento di tali audizioni informali, convocando all'uopo un Ufficio di Pre-

sidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, previa verifica dell'incompatibilità con la scadenza dei termini per l'espressione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (n. 381)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 giugno scorso.

Il presidente GRILLO, constatato che non vi sono senatori che intendono intervenire in discussione generale, propone di conferire l'incarico al relatore, senatore Cicolani, di redigere una bozza di parere sul quale i componenti della Commissione potranno successivamente svolgere i propri interventi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

246^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PICCIONI propone di iniziare l'esame del disegno di legge n. 3010, recante la conversione del decreto-legge n. 157 del 2004, posto al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, nella nuova seduta che sarà convocata per domani, 7 luglio, alle ore 8,30, tenuto conto della complessità delle proposte emendative in esame.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PICCIONI avverte che domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 8,30, è convocata una seduta antimeridiana, con l'ordine del giorno già diramato per la settimana in corso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

205^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 378)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE comunica che il termine per la formulazione del parere sul provvedimento in titolo è stato prorogato ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento e che, pertanto, la Commissione potrà pronunciarsi entro la prossima settimana. In considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo e della opportunità di acquisire le osservazioni della Commissione bilancio, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) esprime apprezzamento per la proroga del termine e concorda sulla proposta di rinvio dell'esame. Ciò, anche in quanto le misure di riduzione del *deficit* illustrate dal Presidente del Consiglio nella giornata di ieri in sede europea dovrebbero contenere anche interventi che incidono direttamente sull'ammontare delle risorse oggetto della ripartizione prevista dal provvedimento in esame. Appare quindi indispensabile che la Commissione sia informata delle variazioni che saranno apportate sia in termini finanziari complessivi sia in relazione agli stanziamenti stabiliti per le diverse finalità. Per tale ragione, sarebbe opportuno che il Governo intervenisse alle prossime sedute sia con un rappresentante del Ministero delle attività produttive che con un rappresentante del Ministero dell'economia. Precisa che tali richieste non indicano in alcun modo la volontà della sua parte politica di opporsi al provvedimento, ma semmai intendono sottolineare la necessità che la Commissione

possa giungere alle sue valutazioni sulla base di elementi conoscitivi esaurienti ed aggiornati.

Si associa il senatore GARRAFFA (*DS-U*).

La Commissione accoglie quindi la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

343^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MULAS**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Renzo Capra, vice presidente di Federenergia e presidente dell'ASM S.p.A. di Brescia, accompagnato dalla dottoressa Annalisa Morelli, l'ingegner Egidio Dell'Oste, responsabile dell'Ufficio tecnico-economico, l'ingegner Michele Sparacino, responsabile dell'area di produzione dell'AEM S.p.A di Milano e il dottor Biagio Longo, responsabile delle relazioni esterne per la stessa azienda, nonché l'ingegner Massimo Tiberghia, responsabile della Centrale di Cassano d'Adda.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MULAS avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche: audizione della Federenergia

Riprende l'esame dell'indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

L'ingegner CAPRA riferisce alla Commissione sull'attività dell'ASM di Brescia, incentrata sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione. Quest'ultima, come è noto, consente di produrre congiuntamente elettricità e calore, utilizzato per il riscaldamento urbano e per il settore industriale. Il vantaggio rispetto agli impianti tradizionali va dal 30 al 50 per cento, con bassi consumi energetici e contenute emissioni inquinanti. Brescia, sotto questo profilo, rappresenta la più importante esperienza di cogenerazione e teleriscaldamento in Italia, seguita a ruota da Torino. L'anomalia di tale sistema è rappresentata dalla durata limitata su base annua, in quanto durante il periodo estivo la produzione si riduce a circa il 10 per cento, essenzialmente per l'erogazione di acqua calda e per usi industriali.

Si sofferma quindi sui dati relativi alle emissioni inquinanti, sottolineando in particolare come uno dei tre impianti gestiti dalla ASM di Brescia, quello a carbone – che risulta essere anche il più competitivo sia rispetto agli impianti a olio combustibile, sia in confronto a quelli a metano – produca circa 375 milligrammi di zolfo, 500 milligrammi di NOx e 2 milligrammi di polveri per metro cubo. La ASM di Brescia produce poi un ulteriore mezzo miliardo di kilowattora all'anno da fonti rinnovabili, grazie alla presenza del più grosso inceneritore d'Italia ed al ricorso alla raccolta differenziata. In particolare, su 550.000 tonnellate di rifiuti bruciati, 150.000 erano rappresentati l'anno scorso da biomasse. Di entità più modesta sono le produzioni di energia da biogas da discarica, da impianti idroelettrici e fotovoltaici.

L'ingegner DELL'OSTE dichiara di intervenire per conto del Presidente e del Direttore generale di Federenergia, l'associazione che riunisce le imprese *ex* municipalizzate operanti nei settori della produzione e della distribuzione di energia elettrica. Segnala, al riguardo, che le principali imprese associate hanno anche partecipato, con quote di minoranza, all'acquisto di società pure di produzione di energia elettrica. La produzione elettrica delle imprese associate è pari a circa 14 miliardi di kilowattora all'anno, e cioè a circa il 4 per cento della produzione nazionale. La maggior parte della produzione di energia elettrica in questione si deve alle aziende di Brescia e di Milano, che coprono circa il 65 per cento di quei 14 miliardi di kilowattora. La caratteristica peculiare dell'attività delle imprese associate alla Federenergia va ricercata nella particolare attenzione agli aspetti di tipo ambientale, come è evidenziato dal fatto che circa il 35 per cento dell'energia prodotta proviene da impianti idroelettrici, oltre il 44 per cento dal ricorso agli impianti a ciclo combinato, mentre il restante 30 per cento proviene da impianti di cogenerazione o che impiegano fonti rinnovabili.

L'ingegner SPARACINO ritiene utile effettuare una panoramica dei diversi settori in cui l'AEM S.p.A. si è fortemente impegnata negli ultimi anni in termini di investimenti, ad iniziare dall'area riguardante la produzione termoelettrica. Infatti, dal 2000 è iniziato un programma di potenzia-

mento che ha interessato la centrale di Cassano d'Adda, la cui potenza installata passerà da 400 a 1000 megawatt nel 2005. Questo aumento complessivo del rendimento della centrale si è conseguito riducendo nel contempo l'impatto ambientale relativamente alle emissioni di ossido di azoto, polveri ed anidride carbonica. Per quanto concerne la produzione idroelettrica, l'AEM possiede una serie di impianti in Valtellina che sono stati potenziati fino al punto di giungere ad una disponibilità di 800 megawatt. In particolare, sono stati realizzati ampliamenti di centrali in caverna, attraverso gallerie con prese meccanizzate. Un ulteriore impegno è stato destinato nel settore cogenerativo cittadino all'interno del quale si contano cinque impianti di teleriscaldamento e cogenerazione, impianti che adottano tecnologie che consentono un grande risparmio energetico. Per quanto riguarda la città di Milano, ad esempio, questi impianti presentano una capacità di 300 megawatt, fornendo riscaldamento a circa 200.000 persone.

Un particolare impegno è stato profuso dall'AEM anche per quanto concerne la sperimentazione dell'utilizzo dell'idrogeno, partendo come combustibile primario dal gas metano. A tale riguardo, è significativa la realizzazione del primo impianto in Europa a celle combustibili, cioè mediante una tecnologia che sfrutta l'utilizzo di idrogeno e di ossigeno senza ricorrere alla combustione, con risultati ottimali sia in termini di efficienza termica ed energetica sia in termini di contenimento dell'impatto ambientale. Un ulteriore aspetto positivo è poi legato alla possibilità di catturare parte delle emissioni di anidride carbonica attraverso un confinamento nel sottosuolo, laddove esistono giacimenti che possono essere adibiti a tale scopo.

Infine, sono state applicate nuove tecnologie, a bassa temperatura, per il riscaldamento ed il raffreddamento degli edifici, le quali garantendo l'efficienza energetica, non permettono di bruciare combustibile.

L'ingegner TIBERGA pone in risalto i miglioramenti intervenuti nella centrale di Cassano d'Adda, realizzata negli anni '60 e potenziata negli anni successivi. Per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 – che fissava limiti più restrittivi per le emissioni – la menzionata centrale ha subito notevoli cambiamenti che hanno condotto ad un rilevante abbattimento degli ossidi di azoto, anche grazie all'impiego di specifici bruciatori. Un ulteriore potenziamento degli impianti fu deciso negli ultimi anni, allo scopo di raggiungere migliori risultati sotto i profili dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale. Degno di nota è il fatto che le varie trasformazioni di cui la centrale di Cassano d'Adda è stata oggetto negli ultimi tempi sono state previamente concertate con le autorità e gli enti locali interessati. Mediante tale collaborazione si sono conseguiti notevoli risultati dal momento che, entro il 2005, si prevede che la produzione energetica della centrale arriverà a 1.000 megawatt. Inoltre, questi miglioramenti si sono raggiunti nel rispetto delle prescrizioni ambientali, degli accordi internazionali e, in particolare, del regolamento EMAS che ha imposto all'azienda di seguire determinati

standard di protezione ambientale, mantenendo bassi i livelli di emissione in acqua ed in atmosfera.

Il senatore SPECCHIA (AN) chiede se in relazione alle centrali rientranti nell'ambito di competenza dell'AEM di Milano e della ASM di Brescia sono attivati sistemi di controllo e reti di monitoraggio.

L'ingegnere SPARACINO fa presente al senatore Specchia che le diverse fasi di potenziamento della centrale di Cassano d'Adda sono state accompagnate dal confronto con gli amministratori locali e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. L'AEM di Milano è stata quindi obbligata a realizzare un sistema di monitoraggio dei principali agenti inquinanti con sette centraline di rilevamento, posizionate nei comuni vicini alla centrale. Le rilevazioni attestano che la qualità dell'aria della zona è negli ultimi anni migliorata.

L'ingegner TIBERGA, ad integrazione di quanto appena riferito dall'ingegner Saracino, fa presente che sui camini per l'uscita dei fumi sono stati installati appositi analizzatori che permettono un controllo orario rigido e continuo.

Il senatore RIZZI (FI) chiede ai rappresentanti dell'ASM di Brescia se i filtri collocati nel 1988 sono stati nel frattempo perfezionati. Inoltre, ricordato che parte della tariffa elettrica è destinata al sostegno delle fonti di energia rinnovabile, coglie l'occasione per chiedere se l'AEM di Milano riceva appositi finanziamenti per questo settore.

L'ingegner DELL'OSTE, rispondendo ai quesiti avanzati dal senatore Rizzi, osserva che i filtri utilizzati nella zona di Brescia sono ormai acquisiti da diversi anni e si presentano come delle maniche in tessuto per l'aspirazione dei fumi. Tuttavia, sebbene la tecnologia sia acquisita, tali filtri sono stati comunque oggetto di miglioramenti sotto i profili dell'efficienza, della disposizione, della pulizia e della qualità dei tessuti. Per quanto concerne la quota della tariffa elettrica destinata alla promozione di fonti di energia rinnovabile, tiene a precisare che tale quota è remunerata a favore di coloro che hanno contribuito alla costruzione di impianti per la produzione di tali fonti di energia o fonti ad esse assimilate. In ogni caso, l'ASM di Brescia rientra in questa linea di finanziamento.

Il presidente MULAS, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per il contributo conoscitivo in merito alle tematiche dell'indagine conoscitiva in titolo, dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

54^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 16 giugno 2004.

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver ricordato che è emerso un orientamento di sostanziale accordo sul provvedimento in esame, illustra la proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) interviene per dichiarare il proprio voto di astensione motivato dal fatto che le norme del disegno di legge in esame appaiono in evidente contrasto con i principi costituzionali, e preannuncia che il suo Gruppo presenterà presso la Commissione di merito proposte emendative al riguardo.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) dichiara, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dal Presidente.

Si associa il senatore Calogero SODANO (*UDC*).

I senatori BUDIN (*DS-U*), COVIELLO (*Mar-DL-U*) e TESSITORE (*DS-U*) dichiarano rispettivamente un voto di astensione.

Il presidente GRECO (*FI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, mette in votazione la proposta di parere favorevole testè illustrata che viene approvata dalla Commissione, con le astensioni dei senatori Bedin, Budin, Coviello e Tessitore.

Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e conclusione. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 30 giugno 2004.

Il relatore CHIRILLI (*FI*) illustra la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi pubblicati in allegato al resoconto, della seduta odierna.

Non essendovi richieste di interventi per dichiarazioni di voto, il Presidente, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, che risulta approvata dalla Commissione.

(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia

(Parere alle Commissioni 5^a e 8^a riunite. Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento in titolo il relatore CICCANTI (*UDC*), il quale fa presente che il decreto-legge mira a rendere concretamente attivabile il «finanziamento ponte» necessario per il riassetto organizzativo e societario di Alitalia S.p.A. Nell'ambito del riassetto delineato dal Consiglio di amministrazione di Alitalia il 20 maggio 2004 sono ritenuti altresì necessari la predisposizione di un Piano di risanamento e di sviluppo della società, nonché un aumento di capitale. La finalità di queste tre misure complessive è quella di garantire la continuità operativa della società. Con il decreto-legge si consente la concessione da parte dello Stato di una garanzia sui finanziamenti a breve termine ricevuti da Alitalia per il tempo necessario, come recita il preambolo del decreto, a consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte della Società di un piano industriale di ristrutturazione e di rilancio.

Il decreto-legge in conversione si compone di due articoli, il primo dei quali reca la sostanza della disciplina, mentre il secondo detta disposizioni per l'entrata in vigore e per la presentazione al Parlamento.

L'articolo 1, al comma 1 prevede che lo Stato, mediante uno o più decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze, presti la propria garanzia per il pagamento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte dall'Alitalia in relazione a finanziamenti da essa contratti. Nell'ambito di questa disposizione vi sono una serie di precisazioni. In particolare, sempre il comma 1 dispone che i predetti decreti dirigenziali debbano essere adottati in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004. È previsto poi che le obbligazioni, oggetto di garanzia dello Stato, debbano essere assunte da Alitalia entro il 31 ottobre 2004, e previo esperimento di procedura competitiva. L'ammontare complessivo del finanziamento non può essere superiore a 400 milioni di euro (in linea capitale) e il relativo rimborso dovrà poi essere effettuato entro 12 mesi dalla data in cui l'Alitalia avrà ricevuto l'ultimo versamento relativo al prestito. È previsto inoltre che la garanzia dello Stato resti in vigore solo fino alla predetta scadenza dei 12 mesi dall'ultimo versamento relativo al prestito ricevuto da Alitalia. Il comma 1 specifica infine che, sempre con i decreti dirigenziali predetti, sono stabilite le modalità di concessione della garanzia, le quali possono anche non prevedere il beneficio di preventiva escussione.

Il comma 2 dispone che gli eventuali crediti che lo Stato vanterà nei confronti di Alitalia, a seguito di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, sono di carattere subordinato e potranno quindi essere soddisfatti soltanto dopo il completo soddisfacimento degli altri creditori della Società.

Il comma 3 prevede che gli eventuali oneri derivanti dall'escussione della predetta garanzia siano coperti mediante un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che disponga il trasferimento, dal «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» istituito nello «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze», delle somme finalizzate ad «aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate».

Il Relatore osserva che, in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, possono essere autorizzati dalla Commissione «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività ... sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al pubblico interesse». Sull'operazione oggetto del decreto-legge, possono trovare applicazione gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà del 1999; per le disposizioni specifiche la Comunicazione della Commissione europea per il settore dell'aviazione, pubblicata nella GUCE del 10 dicembre 1994, nonché la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 2000.

In base agli Orientamenti, presupposto per la concessione di aiuti di Stato alle imprese e che queste si trovino in difficoltà, definita come l'im-

possibilità di contenere le perdite che la condurrebbero «quasi certamente, senza un intervento esterno dei pubblici poteri, al collasso economico a breve o medio termine» (punto 2.1). L'aiuto relativo ad Alitalia dovrebbe poi qualificarsi come aiuto per il salvataggio (punto 3.1), essendo una concessione di garanzia temporanea, concessa a condizioni di mercato e il finanziamento cui accede dovendo essere rimborsato alla scadenza. Di notevole importanza è che l'aiuto concesso non si trasformi in aiuto alla ristrutturazione, avendone già Alitalia fruito negli anni passati, posto che in base al punto 3.2.3 degli Orientamenti e alla citata Comunicazione del 1994, salvo circostanze eccezionali, tali aiuti alla ristrutturazione sono concessi *una tantum*.

La Comunicazione del 1994 è incentrata su criteri diversi. Come chiaramente rilevato dalla sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2000 (relativa alla ricapitalizzazione di Alitalia da parte dell'IRI), che richiama i contenuti della Comunicazione, per stabilire se l'intervento delle autorità pubbliche nel capitale di un'impresa abbia natura di aiuto statale, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle dell'investitore pubblico avrebbe effettuato conferimenti di capitale di simile entità. Il comportamento dell'investitore privato, cui deve essere raffrontato l'intervento dell'investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, anche se non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, deve quantomeno corrispondere a quello di una *holding* privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegua una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine. Inoltre, secondo il punto 28 della Comunicazione, il principio dell'investitore (privato) sarà di regola soddisfatto «quando la struttura e le prospettive future della società siano tali da far prevedere entro un lasso di tempo ragionevole una redditività (mediante pagamenti di dividendi o incrementi di capitale) che potrà essere considerata normale se paragonata ad un'analoga impresa privata».

Infine – prosegue l'oratore – la Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie, precisa che la sussistenza dell'aiuto deve essere accertata in base alle caratteristiche particolari della garanzia e del prestito. I fattori da prendere in considerazione sono la durata e l'importo della garanzia e del prestito, il rischio dell'inadempimento, il corrispettivo pagato dal mutuatario per la garanzia, la natura delle coperture fornite dal medesimo, il modo ed il momento in cui lo Stato può essere chiamato a pagare il debito e i mezzi (ad esempio procedura fallimentare) usati dallo Stato stesso, quando la garanzia sia stata fatta valere, per recuperare gli importi dovuti al mutuatario (punto 3.1). Di particolare rilevanza, inoltre, appare il punto 3.4, a mente del quale la Commissione europea propone che si consideri come margine idoneo per indurre il mutuante a valutare debitamente l'affidabilità creditizia del mutuatario, a garantire adeguatamente il proprio prestito ed a minimizzare i rischi inerenti all'operazione, una quota non assistita da garanzia

statale pari almeno il 20 per cento: esaminerà quindi in modo critico le garanzie statali che coprono l'importo totale (o pressoché totale) dell'operazione.

In conclusione, stante i numerosi e complessi profili di compatibilità con la normativa comunitaria del provvedimento in esame, rimessi al discrezionale apprezzamento della Commissione europea, che si deve esprimere entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento stesso da parte del Governo italiano, il relatore CICCANTI (*UDC*) propone che la Commissione esprima, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il ministro BUTTIGLIONE interviene per fornire alcuni chiarimenti, aderendo comunque all'illustrazione testè svolta dal relatore Ciccanti. In particolare desidera sottolineare che il provvedimento in esame non costituisce in alcun modo una misura agevolativa per la società Alitalia, e soprattutto non costituisce un aiuto di Stato. A tale proposito rileva che probabilmente il titolo del decreto-legge potrebbe indurre in errore e quindi potrebbe essere oggetto di ridefinizione in sede di esame nel merito. Le norme in esame vanno configurate sotto il profilo di un prestito dell'azionista che come tale non ricade all'interno delle prescrizioni comunitarie concernenti gli aiuti di Stato. Comunque, il Governo italiano non mancherà di comunicare ai competenti organismi comunitari non solo il provvedimento in esame ma anche i successivi decreti attuativi delle norme in esso recate.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) apprezza i chiarimenti testè offerti dal Ministro, pur rilevando che nel caso di specie lo Stato non è unico azionista, e nemmeno al momento è pervenuta l'adesione di altri azionisti, e sarebbe pertanto opportuno conoscere la posizione del Governo su tale rilevante questione.

Il senatore BUDIN (*DS-U*) interviene brevemente per osservare che se il prestito in questione non modifica i rapporti di forza fra gli azionisti può essere ritenuto compatibile: diversamente, si ricadrebbe nell'ambito degli aiuti di Stato.

Il presidente GRECO, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta, già convocata per domani alle ore 8,30.

La Commissione conviene, e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL
RELATORE ED APPROVATA DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2894**

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha deciso l'istituzione di un'Unità di cooperazione giudiziaria, l'Eurojust, con il compito «di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla base dell'analisi dell'Europol, e di cooperare strettamente con la rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di semplificare l'esecuzione delle rogatorie»;

rilevato che già prima del Consiglio di Tampere erano state approvate l'azione comune 98/428/GAI del 29 giugno 1998, istitutiva della Rete giudiziaria europea, e l'azione comune 96/277/GAI, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento, volto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea;

rilevato che con i magistrati di collegamento e con la Rete giudiziaria si è voluto fornire, per lo più, un sostegno informativo alle varie autorità giudiziarie degli Stati membri circa le norme e le pratiche vigenti negli altri Stati, rimanendo sullo sfondo la concreta possibilità di avviare forme di coordinamento delle indagini volte a contrastare la criminalità di carattere transnazionale;

rilevato che Eurojust è stata formalmente istituita, quale organo dell'Unione, con la decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, la quale, al considerando n. 1 prevede che «è necessario migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata che sono spesso opera di organizzazione internazionali»;

valutato positivamente l'impianto complessivo del provvedimento di recepimento, che rende operativa per l'Italia la disciplina relativa al membro nazionale di Eurojust, definendone le procedure di nomina, i poteri e gli ambiti di attività;

condivisa l'impostazione del provvedimento che ha ricondotto i poteri attribuiti, allo stato, al membro nazionale ad esplicazione di attività sostanzialmente amministrativa, non ritenendo precettivo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione che dà facoltà agli Stati membri di conferire poteri giudiziari al membro nazionale sul proprio territorio;

considerato che, in riferimento all'articolo 3, potrebbe essere utile chiarire che gli assistenti del membro nazionale – che possono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, sostituire lo stesso –, debbano essere solo soggetti aventi il titolo di magistrato del pubblico ministero o di giudice e non anche, eventualmente, i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia, come il testo attuale del disegno di legge consente;

ritenuto, infine, che il disegno di legge in esame, limitatamente ai profili attinenti la compatibilità comunitaria, appare coerente con la decisione 2002/187/GAI,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.».

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PREDISPOSTO DAL
RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO N. 375**

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato che esso tende ad integrare il decreto legislativo n. 190 del 2002, al fine di istituire un sistema di qualificazione specifico per i contraenti generali, analogamente quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, che ha introdotto un sistema di qualificazione generale per gli esecutori di lavori pubblici;

ricordato che la materia degli appalti pubblici di lavori è attualmente disciplinata, in ambito comunitario, dalla direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori;

rilevato che, ai fini della realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici, tale direttiva è diretta non solo all'eliminazione delle relative restrizioni, ma anche al coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti, rispettando per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore negli Stati membri;

rilevato inoltre che la direttiva 93/37/CE prevede all'articolo 29 la possibilità di istituire un sistema di qualificazione predeterminato, secondo cui "gli Stati membri in cui esistano elenchi ufficiali di imprenditori riconosciuti devono adattare tali elenchi alle disposizioni dell'articolo 24, lettere da a) a d) e g), e degli articoli 25, 26 e 27", e che "per l'iscrizione degli imprenditori degli altri Stati membri su un elenco ufficiale non possono essere richieste altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste agli imprenditori nazionali e, in ogni caso, non diverse da quelle previste agli articoli da 24 a 27";

ricordato che recentemente è stata approvata la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, che provvede a codificare e riunire le direttive 92/50/CEE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 93/36/CEE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e 93/37/CEE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori;

rilevato che la direttiva 2004/18/CE è entrata in vigore il 1° maggio 2004, ma non provvede ad abrogare le direttive che essa incorpora, se

non a partire dal 31 gennaio del 2006, termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti ad attuarla;

considerato che l'articolo 20-*septies*, che il provvedimento in titolo è diretto ad introdurre nel decreto legislativo n. 190 del 2002, prevede di esonerare le imprese stabilite negli altri Stati membri dell'Unione europea dall'obbligo della preventiva iscrizione al sistema di qualificazione dei contraenti generali, consentendo loro di partecipare alle gare producendo volta per volta la documentazione attestante i requisiti richiesti e di potersi comunque iscrivere al sistema di qualificazione al pari delle imprese italiane;

ricordato che nel sistema generale di qualificazione previsto dall'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e dal DPR n. 34 del 2000, l'attestazione viene rilasciata dalle società organismi di attestazione (SOA), le quali sono società per azioni autorizzate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a svolgere l'attività di accertamento della qualificazione delle imprese, sulla base di determinati requisiti idonei a garantire il "rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale e finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori", e che a tal fine, non possono partecipare al capitale delle SOA né i soggetti aggiudicatori dei lavori pubblici, né i soggetti ammessi alle gare, né i soggetti che effettuano le attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 20-*quinquies*, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che l'adeguata idoneità tecnica ed organizzativa sia dimostrata anche tramite la valutazione delle concessioni di costruzione e gestione aggiudicate ai sensi delle leggi regionali vigenti;

in riferimento all'articolo 20-*septies*, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire la dizione di «regolamento» con quella di "decreto legislativo", nonché di prevedere, ai fini di maggiore chiarezza, che le imprese di cui al comma 1, qualora non siano iscritte al sistema, si qualificano alla singola gara producendo la documentazione prescritta;

in riferimento all'articolo 20-*octies*, comma 1, secondo alinea, si valuti l'opportunità di specificare che le "idonee dichiarazioni bancarie", comprovanti la disponibilità delle risorse finalizzate al pre-finanziamento dell'opera, siano costituite anche da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa fideiussoria. Agli stessi fini, si valuti l'opportunità di richiamare, la disciplina di cui agli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile, sui patrimoni destinati ad uno specifico affare.».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 30 giugno 2004, dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver sulle questioni concernenti i diritti umani nel Darfur in Sudan

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegretario Margherita Boniver per essere presente al dibattito sulle informazioni relative alla situazione nel Darfur in Sudan. Prega il Sottosegretario, nel rispondere agli interrogativi che le verranno posti, di voler dare un aggiornamento sulla situazione.

Il senatore MARTONE (*Verdi-U*) sottolinea come la solidarietà alle popolazioni del Darfur non debba venir meno nel momento in cui alcuni membri di quella comunità cercano rifugio in Italia: da alcuni giorni una trentina di cittadini sudanesi si trovano nelle acque internazionali di fronte a Porto Empedocle e chiedono solo di attraccare per ricevere soccorso ed avviare le procedure idonee alla concessione dell'asilo politico. Osserva che, nel rifiutare questa possibilità, il Governo italiano si rende responsabile di una gravissima violazione dei diritti di quelle persone, perché la giustificazione che viene data al rifiuto – vale a dire che inizialmente i profughi si trovavano nelle acque territoriali maltesi, in base alle convenzioni internazionali vigenti in materia – non autorizzano, a suo avviso, le autorità italiane ad impedire loro di attraccare al porto più vicino.

Il presidente PIANETTA ricorda che la seduta è dedicata principalmente alla questione umanitaria in Sudan e che gli approfondimenti sulla questione dei profughi che si trovano al largo della Sicilia, di cui peraltro non si conosce con esattezza la nazionalità, potranno avvenire in un secondo momento, anche attraverso richieste di chiarimento specifiche.

Il senatore IOVENE (*DS-U*), nel mettere in rilievo come vi sia larga condivisione fra tutte le forze politiche rispetto alla emergenza umanitaria nel Darfur, chiede se nei piani di risparmio del Governo sia previsto il taglio dei fondi alle più urgenti questioni umanitarie, tra cui il Darfur; chiede inoltre di conoscere l'orientamento del Governo sulla questione dei profughi che si trovano al largo di Porto Empedocle sottolineando che i principi di solidarietà debbono valere anche quando ad invocarli sono esseri umani in stato di necessità che «bussano alle nostre porte».

Il sottosegretario Margherita BONIVER informa che sulla questione dei profughi non si conosce esattamente la loro nazionalità e la provenienza dal Darfur di 36 di essi – il trentasettesimo sarebbe cittadino della Sierra Leone – costituisce solo una supposizione; né risulta, del resto, alle autorità italiane che tali persone abbiano fatto richiesta di asilo politico all'Italia. Del resto, negli ultimi giorni è stata data assistenza a centinaia di profughi giunti in Sicilia e non vi sarebbe motivo di negarla ad altre 37 persone. Quanto alla questione dei tagli ai fondi sul Darfur, il Sottosegretario conferma l'importo di 18 milioni di euro, di cui ha riferito nella scorsa seduta, precisando di non avere elementi per affermare che verranno tagliati, ma si dichiara sin d'ora disponibile a fornire ogni chiarimento che si dovesse rendere necessario. L'evoluzione della situazione nel Darfur registra l'interesse degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite al massimo livello, considerato che Colin Powell e Kofi Annan si sono recati sul posto per rendersi personalmente conto di quanto sta avvenendo, sebbene le autorità sudanesi si mostrino ancora scarsamente collaborative. Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu sta elaborando una risoluzione destinata a dare sostegno al «cessate il fuoco» e a monitorare attentamente la situazione attraverso un osservatore del Segretario generale. L'Italia sta svolgendo un ruolo di primissimo piano ed è estremamente impegnata nella ricerca di soluzioni di breve e lungo termine anche attraverso un maggiore coinvolgimento dell'Unione europea.

Il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegretario Margherita Boniver e i colleghi senatori presenti, ricordando che gli sforzi nel Darfur non possono prescindere da una politica condivisa a livello di Unione europea.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

150ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione di proposte di risoluzione sulla situazione generale della Rai
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di mercoledì 30 giugno 2004.

Il deputato GIORDANO osserva come la richiesta – formulata dall'opposizione nella proposta di risoluzione in discussione – che il Consiglio di amministrazione della Rai rassegni le sue dimissioni in modo da consentire la nomina di un nuovo Consiglio con le procedure previste dalla legge Gasparri, abbia assunto negli scorsi giorni un carattere, se possibile, ancora più urgente.

Va ricordato infatti che le dimissioni della presidente Annunziata hanno già di per sé determinato una situazione fortemente squilibrata in cui gli organi direttivi della Rai sono totalmente omologati all'orientamento politico-culturale di maggioranza, e ciò in una situazione in cui il Presidente del Consiglio è proprietario della rete privata.

Ma questa situazione si è ulteriormente aggravata a seguito dell'assunzione da parte dell'onorevole Berlusconi dell'*interim* del Tesoro, che ne fa di fatto l'azionista di controllo della stessa Rai.

Si è creata dunque una situazione che compromette i fondamenti stessi di una corretta convivenza democratica: Rifondazione Comunista è quindi disponibile ad appoggiare qualsiasi iniziativa, anche proveniente da forze che fanno parte della maggioranza, che sia diretta a ripristinare le elementari regole che devono disciplinare l'informazione radiotelevisiva in un sistema democratico.

Il deputato GENTILONI SILVERI condivide la valutazione espressa negli scorsi giorni da numerosi esponenti dell'UDC secondo i quali quella che si è venuta a creare a seguito dell'assunzione dell'*interim* del Tesoro da parte del Presidente del Consiglio è una situazione assai imbarazzante, anche dal punto di vista dell'immagine internazionale del nostro Paese, le cui anomalie – il conflitto di interessi del Presidente del Consiglio e il suo potere sul sistema dei *media* – sono da tempo denunciata nel Nord America come in Europa, anche in sedi istituzionali.

Non può sfuggire a nessuno il carattere paradossale di una situazione in cui il proprietario di Mediaset è chiamato a designare il Presidente e il Direttore generale della Rai; al di là di tali designazioni però, il problema del conflitto di interessi determinato dall'*interim* assume senza dubbio un particolare rilievo in una fase di trasformazione societaria della Rai.

Bisogna infatti ricordare che la creazione di Rai Holding S.p.A. fu voluta dall'allora Ministro del Tesoro in una fase in cui, venendo meno l'Iri, si palesava l'opportunità di avere comunque un «contenitore» del portafogli azionario della Rai posseduto dallo Stato in modo da evitare, almeno formalmente che il Governo risultasse direttamente titolare della proprietà, e ciò al fine di soddisfare ad una esigenza costantemente prospettata dalla Corte Costituzionale.

Non può quindi non risultare sgradevole la coincidenza tra l'eliminazione di questo strumento societario e l'assunzione del controllo diretto della quasi totalità della proprietà della società concessionaria del servizio pubblico da parte del proprietario della concorrenza privata.

Questi elementi rendono a suo parere indispensabile la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione secondo le regole previste dalla nuova normativa, anche perché si assiste in questi giorni ad una serie di scelte discutibili che vengono adottate senza alcun momento di confronto e di verifica.

Si pensi in primo luogo alla disinvoltura con cui l'Ufficio legale della Rai ha interpretato i termini recati dal comma 1 dell'articolo 21 della legge di riforma, per il completamento delle procedure di fusione; si pensi altresì alle discutibili novità recate dalla bozza di statuto approvata dai due Consigli di amministrazione.

Sembra infatti che la formulazione adottata prefiguri la possibilità che il nuovo Consiglio nomini al suo interno un amministratore delegato, una ipotesi sicuramente sulla quale non ci sarebbe nulla da dire se non

fosse che lo statuto stesso consente la possibilità di nominare uno o più vicepresidenti, fra i quali un vicario, e ciò in presenza di un Direttore generale con tutti i poteri – certamente eccezionali rispetto a quelli che nelle altre società rivestono figure analoghe – conferitigli dalla legge. Sembra in sostanza che si delinei un quadro di grande confusione nella linea di comando della Rai.

La deputata BUFFO ricorda come nella sua relazione introduttiva il Presidente abbia duramente stigmatizzato la decisione degli organi direttivi della Rai Radiotelevisione S.p.A. e di Rai Holding S.p.A. di considerare il termine di sessanta giorni stabilito per la fusione delle due società come un mero termine ordinatorio, tanto che allo scadere di quel termine si è appena arrivati all'approvazione del progetto di fusione da parte dei due Consigli di amministrazione.

È a tutti gli effetti evidente la necessità di non lasciare ad un Consiglio dimezzato e non rappresentativo dell'opposizione il potere di procedere in questi mesi al governo di questa azienda, nomine comprese, senza darne conto ad alcuno, una circostanza questa che è enormemente aggravata dall'assunzione della titolarità della gestione del pacchetto di maggioranza della Rai da parte del Presidente del Consiglio, proprietario di Mediaset, prefigurando una straordinaria concentrazione di poteri che fa impallidire perfino il ricordo del «Cittadino Kane» di Orson Welles.

È necessario avere un Consiglio di amministrazione pienamente legittimato, che possa mettere mano ai problemi della Rai – sono di questi giorni le notizie sugli abnormi costi delle *fictions* – e che possa legittimamente rispondere alla Commissione di vigilanza di ciò che avviene in azienda.

A quest'ultimo proposito la deputata Buffo auspica che la Commissione mantenga viva la propria attenzione sul problema dei precari della Rai, ben lungi dall'aver trovato una soluzione soddisfacente e rispettosa dei diritti dei lavoratori.

Il PRESIDENTE Petruccioli rinvia il seguito della discussione a domani, ricordando che vi è ancora tempo fino alle 14 di domani per la presentazione di ulteriori documenti.

Le dichiarazioni di voto finali e la votazione si svolgeranno perciò alla fine della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

56^a seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 22 giugno ha conferito – ai sensi dell'art. 6 della legge istitutiva e dell'art. 25 del Regolamento interno – l'incarico di consulenza al capitano della Guardia di Finanza Vincenzo Maria Morelli, che garantirà il collegamento fra il Comando generale della Guardia di Finanza e la Commissione in sostituzione del gen. Mario Iannelli, al quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Comando dei Reparti Speciali.

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulla relazione Piemonte e Valle d'Aosta – relatore alla Commissione, senatore PERUZZOTTI

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 aprile si è svolta la relazione del senatore Peruzzotti. Dichiara quindi aperta la discussione.

Interviene l'onorevole LUMIA, che preannuncia la presentazione di alcune proposte emendative.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti scadrà lunedì 12 luglio, alle ore 14.

Rinvio della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279) – relatore alla Commissione, senatore MARITATI

Il PRESIDENTE comunica che il relatore, senatore Maritati, non può essere presente. Rinvia, pertanto, il seguito della discussione alla prossima seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

L'onorevole LUMIA, intervenendo sulla grave situazione in cui versa la Calabria a causa della presenza sempre più incisiva della 'ndrangheta, chiede che il Ministro Castelli riferisca alla Commissione sulle responsabilità del dicastero da lui diretto, che si ripercuotono sulle difficoltà della magistratura in quella regione. Chiede inoltre che l'onorevole Tano Grasso e i responsabili della Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI) siano ascoltati dalla Commissione per un confronto costruttivo dopo la conclusione dell'Assise svoltasi nei giorni scorsi a Siracusa.

L'onorevole Angela NAPOLI concorda con l'onorevole Lumia sulla gravità della situazione calabrese, che però è stata affrontata con grade attenzione dal Governo nazionale e dalla stessa Commissione ma non da taluni magistrati. Per quanto riguarda invece l'Assise di Siracusa deplora la polemica dannosa innescata nei confronti della Commissione e auspica un confronto sia con la FAI che con le altre associazioni antiracket e antiusura.

Il senatore VERALDI si associa alle considerazioni degli onorevoli Lumia e Napoli sulla Calabria, sollecitando una verifica su eventuali condizionamenti indebiti nell'ultima tornata elettorale in quella regione e un chiarimento sulla situazione del Comune di Lamezia Terme, tuttora commissariato.

Replica il PRESIDENTE, ricordando gli innumerevoli interventi della Commissione per favorire il rispetto della legalità in Calabria, non ultimo un sollecito al Vice Presidente del CSM per l'incomprensibile ritardo nella procedura per la copertura di un posto di Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Catanzaro, vacante da circa un anno. L'attività della Commissione è stata di stimolo alle Forze dell'ordine, alla magistratura e al Governo. Assicura quindi al senatore Veraldi che chiederà chiarimenti in ordine agli eventuali condizionamenti sulle operazioni elettorali in Calabria e alla situazione del Comune di Lamezia Terme. Su richiesta del senatore ZANCAN, chiederà al Ministero della Giustizia elementi informativi sugli eventuali ritardi nell'indizione del concorso per

l'ammissione in magistratura, le cui prove si svolgeranno a partire dal gennaio 2005.

Ritiene invece superflua un'altra audizione dei rappresentanti della FAI, già ascoltati in occasione dell'Assise di Siracusa, i cui atti saranno pubblicati a breve e forniranno l'occasione per una valutazione del simposio e delle iniziative da lui annunciate in quella occasione.

Avverte, infine, che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 13 luglio, alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 12,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

190^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, non ravvisando profili problematici in termini di violazioni del riparto di competenze tra Stato e Regioni alla luce del dettato costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

Conviene la Sottocommissione.

(2962) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo, osservando che non vengono in rilievo aspetti problematici che investono

questioni di costituzionalità; propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

(2976) Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamenti alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128» (n. 385)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si dispone l'impiego del contingente militare di 4.000 unità per la vigilanza – tra l'altro – di aree esterne a basi, installazioni e caserme della NATO e/o USA, fino al 31 dicembre 2004. Non emergendo profili di rilievo costituzionale in merito al decreto in esame propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia

(Parere alle Commissioni 5ª e 8ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, sottolinea che il provvedimento in esame rappresenta un «finanziamento ponte», permettendo allo Stato di rilasciare adeguate garanzie che consentano il ricorso da parte dell'Alitalia al mercato del credito; propone quindi alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

(Parere su testo ed emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra il contenuto del disegno di legge in titolo e, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti di costituzionalità e aver segnalato l'opportunità di questo intervento normativo volto a introdurre elementi di chiarezza sull'etichettatura dei prodotti in questione, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul decreto-legge n. 157, nel presupposto che il decreto interministeriale di cui all'articolo 1 comma 3, sia un atto amministrativo generale e invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un maggior coinvolgimento delle Regioni nell'adozione dello stesso, eventualmente richiedendo il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Illustra quindi gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare la non estraneità all'oggetto del decreto-legge stesso degli emendamenti 1.5, 1.7, 1.29, 2.3, 2.19, 2.18, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(2557) Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose

(22) CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne

(Parere alla 8^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo sul disegno di legge n. 2557; non ostativo con osservazioni sul disegno di legge n. 22)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il disegno di legge n. 2557, con il quale viene conferita al Governo una delega ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riassetto delle disposizioni vigenti in alcuni settori dell'autotrasporto di persone e cose. Non emergendo profili problematici di costituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo.

Illustra quindi il disegno di legge n. 22 con il quale si propongono incentivi al trasporto delle merci nelle ore notturne; propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo su tale disegno di legge, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare se la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, con la quale si pone a carico del bilancio delle Regioni una quota dell'onere finanziario derivante da tali incentivi, non sia lesiva delle competenze delle Regioni.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

(2583) Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia e di minori. Esame. Parere non ostativo condizionato)

Il relatore FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, derivante dall'approvazione, in testo unificato, di alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare e di un'apposita iniziativa governativa in materia di asili nido. Segnala che l'approvazione del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento è avvenuta prima della sentenza n. 370 del 2003, con la quale la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge finanziaria 2002, statuendo alcuni principi in materia. Ricorda, in particolare, che in tale decisione la Corte ha affermato che la disciplina degli asili nido va ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, nella materia dell'istruzione nonché – per alcuni profili – nella materia della tutela del lavoro che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni; la Corte ha esplicitamente negato che tali servizi rientrino in via generale nella determinazione dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti

i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, fermo restando che alcune singole disposizioni possono trovare comunque legittimazione nei cosiddetti titoli «trasversali» di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Nella stessa sentenza n. 370 viene esplicitamente censurata una disposizione che riconduceva gli asili nido «tra le competenze fondamentali dello Stato», in quanto del tutto estranea al quadro costituzionale anche alla luce dell'articolo 118 della Costituzione e del principio di sussidiarietà ivi sancito; è stato inoltre escluso che sia costituzionalmente legittima l'attribuzione della definizione di *standard* minimi organizzativi di tali strutture in sede di Conferenza unificata, in quanto lesiva delle competenze legislative delle singole Regioni. Infine, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione che prevedeva un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato e l'erogazione di risorse con vincoli specifici di destinazione per il finanziamento delle funzioni in questione, che sono proprie degli enti territoriali, in quanto lesivo dell'autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle Regioni e degli enti locali.

Tanto premesso, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, a condizione che la Commissione di merito, in coerenza con i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 370 del 2003, modifichi il disegno di legge limitandone il contenuto alla determinazione dei principi fondamentali in materia di asili nido, la cui disciplina è prevalentemente da ricondurre alle materie «istruzione» e «tutela del lavoro» modificando quindi in tal senso l'articolo 1 comma 1 del disegno di legge; propone inoltre che il parere sia condizionato anche alle seguenti modifiche:

alla espunzione dal medesimo articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del riferimento della qualificazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia come rientranti tra le «funzioni essenziali dello Stato»;

alla riformulazione dell'articolo 6, escludendo che alla Conferenza unificata sia attribuita la competenza a determinare le modalità organizzative e strutturali di tali servizi, che comporterebbero una lesione delle competenze legislative di ciascuna Regione, e sopprimendo la lettera *i*), spettando allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei titoli di studio degli educatori d'infanzia;

alla eliminazione, dall'articolo 10, comma 1, del riferimento al fondo di cui ai commi 1, 3 e 8 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 2003.

La Sottocommissione concorda con la proposta così formulata.

(1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri; e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo; non rilevando profili problematici di natura costituzionale, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

112^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 5^a e 8^a riunite:

(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia: parere favorevole con osservazioni;

alla 6^a Commissione:

(2467) Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

345^a seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Vegas e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2742-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra l'ulteriore emendamento 11.0.100, trasmesso dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta sembra recare maggiori oneri, correlati all'obbligo di adeguamento delle sedi e attrezzature di lavoro di pubbliche amministrazioni alle disposizioni comunitarie in materia di requisiti di sicurezza, non quantificati e impropriamente coperti a valere sulle ordinarie risorse di bilancio.

Dopo un intervento del relatore GRILLOTTI (AN), volto a rilevare che l'adeguamento delle sedi e attrezzature di lavoro di pubbliche amministrazioni alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro avrebbe dovuto avere luogo già da tempo, il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 11.0.100.

Il sottosegretario VENTUCCI conviene con l'avviso del Presidente.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Seguito dell'esame e rinvio dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta sono già stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, ad esclusione della proposta 1.0.10 e dei relativi subemendamenti.

Il relatore NOCCO (FI) illustra gli ulteriori emendamenti relativi all'articolo 1 nonché le restanti proposte, trasmesse dall'Assemblea, riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalla proposta 1.0.100 (valutando peraltro l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza finanziaria relativa al comma 18, che appare altrimenti suscettibile di determinare spese non coperte) – che, avendo ad oggetto diritti soggettivi, dovrebbe essere corredata da una previsione di spesa e da una clausola di salvaguardia – e dai relativi subemendamenti 1.0.100/1 (la cui copertura deve essere coordinata con la copertura di cui al comma 19 della proposta 1.0.100), 1.0.100/2 e 1.0.100/4 (suscettibili di determinare ulteriori oneri non coperti), 1.0.100/3, 1.0.100/5 e 1.0.100/6 (di cui occorre comunque riformulare in termini appropriati la copertura). Segnala inoltre che i seguenti subemendamenti alla proposta 1.0.500 (di cui occorre valutare gli eventuali effetti finanziari in relazione alla facoltà, ivi riconosciuta all'Amministrazione interessata, di mantenere in servizio i dipendenti oltre i limiti di età attualmente previsti) sembrano determinare maggiori oneri: 1.0.500/102, 1.0.500/103, 1.0.500/105, 1.0.500/104, 1.0.500/106. Rileva, inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.0.4, che sopprime il fondo relativo alla perequazione del trattamento accessorio dei dirigenti.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 3, riscontra poi l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 3.0.6 (che trasferisce il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri dal regime generale di contrattazione applicabile alla pubblica amministrazione a quello cosiddetto pubblicistico); 3.0.1 (che, in relazione ai segretari comunali e provinciali non confermati nell'incarico, trasforma il quadriennio di disponibilità previsto dalla legisla-

zione vigente in un periodo non superiore alla durata del mandato di sindaci e presidenti di provincia maggiorata di sei mesi); 3.0.4 (che ripone retroattivamente i segretari comunali e provinciali non confermati nell'incarico, che avrebbero dovuto essere posti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione del relativo albo); 3.0.8 (che sospende il periodo in cui sono collocati in disponibilità i segretari comunali e provinciali in caso di distacco, comando o collocamento in aspettativa o fuori ruolo). Occorre altresì verificare la disponibilità delle risorse indicate ai fini della copertura dell'emendamento 3.0.9.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5, riscontra la necessità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalle proposte 4.800 e 4.0.802 (in relazione alla quali non sussistono tuttavia risorse disponibili per la copertura) e 4.0.4 (in relazione alla quale appare comunque necessario coordinare la cadenza e la ripartizione della copertura alla natura dell'onere, che risulta permanente). Rileva, poi, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte 4.0.3 (che conferma in via definitiva assunzioni in relazioni alle quali pendono procedimenti contenziosi), 4.0.803 e 4.0.960 (di cui occorre in particolare verificare la compatibilità con le clausole di invarianza finanziaria ivi rispettivamente previste), 5.10 (con riferimento alla possibilità che i gestori delle dighe siano soggetti pubblici), 5.0.2 (sulle varianti in corso d'opera), 5.0.100 (che proroga il termine per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici e la conseguente facoltà delle regioni di autorizzare a tal fine l'impiego delle economie derivanti dall'utilizzo dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 265 del 1999) e 5.0.800 (di cui occorre in particolare verificare la compatibilità delle disposizioni sull'assunzione di docenti universitari con la clausola di invarianza finanziaria prevista).

In ordine alle proposte riferite agli articoli 6, 7 e 8 segnala, in relazione alle proposte 6.0.2 e 8.0.10, che la cadenza temporale dell'onere non corrisponde a quella della copertura e che occorre comunque verificare la disponibilità delle relative risorse. Fa poi presente la necessità di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 6.900 (che riduce da cinque a tre anni la durata minima di direzione di uffici dirigenziali generali quale requisito per il transito dalla seconda alla prima fascia dirigenziale); 6.0.1/12 (in relazione alle spese di partecipazione e funzionamento del collegio di valutazione ivi istituito); 7.4 e 7.1 (da valutare in relazione all'eventualità che la moltiplicazione degli organismi certificatori possa determinare un'estensione della platea dei soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni per le attività sportive dilettantistiche); 8.0.20 (di cui occorre in particolare valutare la compatibilità della clausola di invarianza indicata con le assunzioni da parte delle università ivi autorizzate, tenuto conto dei vincoli vigenti in materia); 8.0.23, 8.0.23/1 e 8.0.701 (che estendono i margini per le assunzioni nelle università rispetto ai vincoli vigenti); 8.0.16 (con particolare riferimento all'esigenza di acquisire chiarimenti sull'idoneità del comma 3 a compensare gli effetti di

cui ai commi 1 e 2; in relazione al comma 4, riscontra altresì l'esigenza di verificare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'equiparazione, anche ai fini delle disposizioni in materia di cessazione dal servizio, dei dirigenti assunti a tempo determinato a quelli assunti a tempo indeterminato); 8.0.27 (concernente lo stato giuridico dei dipendenti pubblici eletti in Parlamento o che ricoprono altri incarichi istituzionali); 8.0.25 (in relazione alla quale occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti, tenuto conto anche dei possibili oneri derivanti dal comma 1, lettera f)); 8.0.5 (con particolare riferimento alle modalità di rimborso dei costi di trasmissione telematica dei dati); 8.0.13 (da valutare con particolare riferimento al possibile contenzioso derivante dalla risoluzione delle convenzioni ivi indicate); 8.0.3 (in relazione al quale occorre valutare l'opportunità di novellare l'articolo 2 del decreto-legge n. 367 del 1990, ivi citato, riformulando la misura dei contributi richiamati in modo da consentirne una modulabilità compatibile con il rispetto del tetto di spesa previsto); 8.0.100 e 8.0.700 (che riconoscono al Governo la facoltà di istituire nuove Camere di commercio); 8.0.600 (che potrebbe determinare effetti di cassa da verificare in relazione alle anticipazioni ivi previste); 8.0.801 (da valutare in relazione alla soppressione della rivalutazione dei canoni demaniali prevista in caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge n. 350 del 2003, legge finanziaria 2004 ed ai vincoli ulteriori posti all'impiego delle entrate derivanti dai suddetti canoni); x1.0.1 (da valutare in relazione all'esercizio delle deleghe ivi previste, considerando l'opportunità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria, nonché al differimento del citato termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge finanziaria 2004, termine ulteriormente differito dal subemendamento x1.0.1/3).

Fa altresì presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.100 con riferimento alla possibilità di modificare la destinazione dei proventi di cui al comma 1 e ai possibili effetti di cassa del comma 3. Per quanto attiene al comma 2, occorre poi acquisire conferma che la destinazione diretta delle somme da un conto speciale al Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche, istituito presso il Ministero dei beni culturali, in luogo dell'iscrizione all'entrata e della riassegnazione alla spesa, non determini una violazione delle norme contabili, ovvero una gestione fuori bilancio di tali risorse.

Riscontra inoltre l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti della proposta 8.0.23/2 (la cui copertura deve comunque essere riformulata in termini appropriati). In relazione alla proposta 8.0.30 occorre poi valutare se la sottrazione di determinati cespiti dalle procedure di pignoramento, e la contestuale soppressione dell'obbligo dei relativi accantonamenti, determini effetti finanziari in caso di soccombenza della pubblica amministrazione interessata nei relativi procedimenti contenziosi.

Segnala, infine, che gli emendamenti 2.100, 4.100, 8.100 e 1.200 recepiscono le condizioni poste dalla Commissione in relazione al testo e

che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte, ivi compreso l'ulteriore emendamento 8.0.27/1 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI, ritenendo opportuno svolgere l'esame degli emendamenti in titolo anche alla presenza dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, considerati i rilevanti effetti finanziari associati a molte delle proposte in esame, propone di sospendere la seduta in attesa del loro arrivo.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,55.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime avviso contrario agli emendamenti 1.0.203, 1.0.204, 1.0.208, 1.0.209, 1.0.210, 1.0.802, 1.0.950, 1.5, 1.0.7, 1.3, 1.4, 1.0.200, 1.0.201 e 1.0.202, in quanto manifestamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sull'emendamento 1.0.500, in quanto la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età attualmente previsti introdotta dalla suddetta proposta, ancorché configurata come facoltà, determinerebbe rilevanti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per i quali la proposta in esame non prevede adeguata copertura finanziaria. Osserva infatti che il venir meno dei meccanismi di progressiva riduzione del personale delle pubbliche amministrazioni e dei conseguenti risparmi previsti nell'ambito della manovra finanziaria non sarebbe compensato dai minori oneri legati alla mancata erogazione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti che rimanessero in servizio, per cui si avrebbe un aumento netto di spesa per l'erario.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire più precisi elementi di valutazione sugli effetti finanziari della proposta 1.0.100 e dei relativi subemendamenti. Esprime, poi, avviso favorevole sulle proposte 1.0.4 (in quanto la soppressione del fondo perequativo ivi previsto appare invariante dal punto di vista finanziario), 3.0.4, 3.0.8 (in quanto prive di implicazioni finanziarie), 5.10 (essendo gli obblighi di messa in sicurezza delle dighe a carico dei gestori già previsti dalle rispettive concessioni) e 5.0.100 (in quanto non presenta effetti per il bilancio dello Stato). Esprime invece avviso contrario su tutti i rimanenti emendamenti segnalati dal relatore riferiti agli articoli da 1 a 6, ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo questi ultimi, in quanto ritenuti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di quantificazione ovvero di adeguata copertura finanziaria.

Dopo un intervento del senatore CADDEO (*DS-U*), volto a chiedere chiarimenti sugli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.4, prende la parola il senatore GRILLOTTI (*AN*), rilevando che la proposta 5.10 sembra finalizzata ad inserire negli atti di concessione delle dighe, che ancora non

lo prevedono, l'obbligo di messa in sicurezza a carico dei gestori, ciò che, nel caso di soggetti pubblici, potrebbe comportare effetti onerosi.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno rinviare l'esame dell'emendamento 1.0.100 e dei relativi subemendamenti per dar modo al Governo di predisporre i necessari chiarimenti richiesti dal relatore. In ordine ai restanti emendamenti, ravvisa l'opportunità di rendere parere non ostativo sulle proposte 1.0.4 e 3.0.8, in quanto manifestamente prive di effetti finanziari, nonché 3.0.4, posto che la permanenza dei soggetti ivi indicati alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali per gli anni 2003 e 2004 appare già scontata nella legislazione vigente. Esprime inoltre avviso favorevole sull'emendamento 5.10, osservando, in replica al senatore Grillotti, che gli oneri di messa in sicurezza delle dighe gravano in ogni caso sui bilanci autonomi dei gestori (pubblici o privati), che predispongono allo scopo adeguate risorse.

Per quanto riguarda la proposta 5.0.2, propone di rendere avviso non ostativo alla condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili.

Il senatore GRILLOTTI (AN), in merito all'emendamento 5.0.2, osserva che la condizione proposta, pur formalmente corretta, non appare tuttavia sufficiente ad assicurare un adeguato controllo sulla spesa in materia di opere pubbliche, in quanto autorizza di fatto le stazioni appaltanti ad eseguire qualunque variante in corso d'opera utilizzando per intero le risorse disponibili, senza più possibilità di economie. Anche i risparmi derivanti dai ribassi d'asta che le stazioni appaltanti possono spuntare nel corso delle gare di appalto, anziché andare in avanzo di bilancio come avviene attualmente, sarebbero sempre spesi (ad esempio per l'esecuzione delle perizie suppletive), con conseguenti aumenti del costo complessivo delle opere.

I senatori CADDEO (DS-U) e RIPAMONTI (Verdi-U) concordano con le considerazioni del senatore Grillotti.

Il senatore NOCCO (FI) osserva che la condizione proposta del Presidente sull'emendamento 5.0.2 appare idonea a garantire il rispetto dell'invarianza di spesa, in quanto questa sarebbe contenuta nel limite delle risorse disponibili. Rileva, altresì, che gli eventuali risparmi sui costi dell'opera sono nella disponibilità della stazione appaltante, che è comunque libera di spendere tali risorse per le ulteriori necessità che dovessero sorgere in relazione all'opera stessa.

Il presidente AZZOLLINI, pur prendendo atto delle preoccupazioni espresse dal senatore Grillotti, ritiene che la condizione testé illustrata sulla proposta 5.0.2 consenta di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le rimanenti

proposte emendative, propone di condizionare l'avviso sulla proposta 6.0.2 alla trasformazione del limite di impegno da quindicennale ad una durata di 13 anni, nonché di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 e seguenti. Infine, esprime avviso contrario su tutti gli ulteriori emendamenti segnalati dal relatore, in quanto privi di adeguata quantificazione o copertura, nonché avviso favorevole su tutti i rimanenti.

Avendo il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convenuto con la proposta testé avanzata, il RELATORE, preso atto delle considerazioni emerse dal dibattito, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economia, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riferiti agli articoli da 1 a 6, inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, ad eccezione della proposta 1.0.100 e dei relativi subemendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 5.0.2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, dopo le parole: «possono essere autorizzate dalla stazione appaltante», siano inserite le seguenti: «, a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere delle risorse disponibili,» e parere di nulla osta sulla proposta 6.0.2 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, al comma 4, la parola: «quindicennale» sia sostituita dalle seguenti: «della durata di tredici anni». Esprime, infine, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 1.0.203, 1.0.204, 1.0.208, 1.0.209, 1.0.210, 1.0.802, 1.0.950, 1.5, 1.0.7, 1.3, 1.4, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.202, 1.0.205, 1.0.500, 1.0.600, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.500/102, 1.0.500/103, 1.0.500/105, 1.0.500/104, 1.0.500/106, 3.0.6, 3.0.1, 3.0.9, 4.800, 4.0.802, 4.0.4, 4.0.3, 4.0.803, 4.0.960, 5.0.800, 6.900 e 6.0.1/12 nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti esaminati.»

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore ed il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (FI) illustra gli emendamenti relativi al provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che l'emendamento 1.11 sembra comportare nuovi o maggiori oneri, in quanto raddoppia la frequenza delle analisi e dei controlli nelle zone costiere interessate al differimento in titolo. Ritiene altresì necessario valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.21, in relazione alla mancata attuazione della rivalutazione dei canoni demaniali prevista in caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 2, comma 53 della legge n. 350 del 2003 (ter-

mine che per il Mezzogiorno d'Italia viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2004). Segnala poi la necessità di valutare se possono scaturire nuovi o maggiori oneri dall'emendamento 1.101, che impone l'adozione di speciali soluzioni impiantistiche per gli scarichi di acque meteoriche nella Laguna di Venezia, qualora vi siano scarichi per i quali i lavori di adeguamento siano di competenza di enti pubblici. Ravvisa altresì l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla particolare procedura di validazione dei piani di adeguamento (intervento di una Conferenza di servizi in ausilio al competente Magistrato alle acque). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sulle proposte 1.11, 1.21 e 1.101 in quanto suscettibili di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.11, 1.21 e 1.101, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

7^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Mugnai, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(2958) Deputato KESSLER ed altri. – *Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*, approvato dalla Camera dei deputati: esame e rinvio;

alla 12^a Commissione:

(2943) TOMASSINI. – *Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento*: esame e rinvio;

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo: esame e rinvio.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia (3011).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 541 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto-componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Esame del disegno di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- Deputati KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno

2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).

- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).
- VALDITARA – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (2976) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998 (2962).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'esercizio finanziario 2004 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione ed alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 377).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento di semplificazione delle procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative (n. 384).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro degli affari esteri Franco Frattini sugli esiti del recente vertice NATO di Istanbul.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Proposta di nomina del vice Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (n. 110).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128» (n. 385).

IN SEDE DELIBERANTE

- Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo*

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba).

- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento dell'affare:

- Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputato RAMPONI. – Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma *una tantum* (2945) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
 - CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
- Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali (2918).
- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 382).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 111).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 113).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (2557).
- CASTELLI – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (n. 381).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (3010).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina dell'apicoltura (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo*).
- BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura (523).
- DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura (2825).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
 - BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 378).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle cause della situazione di crisi di molte aziende operanti in Campania destinatarie dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981: audizione del responsabile del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, Gianfranco Borghini.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 383).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- SALINI ed altri. – Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati (2848).
- Deputato MIGLIORI ed altri- Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).
- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) (n. 112).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche: audizioni della Esso, Erg Petroli ed Agip.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (188).
 - TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (900).
 - SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (958).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 7 luglio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (n. 381).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (3010).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia (3011).
-